

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

273° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 1994

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 3
2 ^a - Giustizia	» 8
3 ^a - Affari esteri	» 11
4 ^a - Difesa	» 17
7 ^a - Istruzione	» 21
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 32
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 38
10 ^a - Industria	» 41
11 ^a - Lavoro	» 52
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 54

Commissione di inchiesta

Sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro	Pag. 61
--	---------

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag. 70
Riforma tributaria	» 71

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 77
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 83
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 85
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 86
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 87
10 ^a - Industria - Pareri	» 88
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 89
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 90

CONVOCAZIONI	Pag. 91
--------------------	---------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 1994

202^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ACQUARONE

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Barile e il sottosegretario agli esteri Azzarà.

La seduta inizia alle ore 9,50.

*SULL'ESAME DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE N. 537 DEL 1993
(A 007 000, C01^a, 0066^o)*

In apertura, il senatore SALVI chiede che il Presidente della Commissione rappresenti al Presidente del Senato alcune considerazioni, in esito al dibattito svoltosi nelle sedute di ieri. Occorre innanzitutto investire il Presidente del Consiglio dei Ministri della questione se la presentazione alle Camere dei provvedimenti attuativi debba o meno essere preceduta da una formale deliberazione del Consiglio dei Ministri. In secondo luogo va raccomandato al Governo di concertare con le Presidenze delle Camere i tempi di invio alle medesime degli atti in parola, in modo da assicurare che l'esame parlamentare venga svolto in forma approfondita. A tal fine il Governo potrà esaminare anche l'opportunità di differire i termini di legge.

Sul contenuto di questa richiesta conviene unanime la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, recante provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale (1835)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, del disegno di legge.

Il presidente ACQUARONE ricorda che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha convenuto un orientamento concorde circa la procedura da seguire in merito all'esame del disegno di legge.

Il senatore SALVI ritira l'emendamento 1.0.1, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore PONTONE ritira gli emendamenti da lui presentati, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Il presidente ACQUARONE designa il senatore Castiglione quale relatore all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente sullo stesso disegno di legge, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Eleggibilità ed elettorato attivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini degli Stati membri della Comunità europea residenti in Italia (1809)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso, nella seduta pomeridiana di ieri, del disegno di legge.

Il PRESIDENTE, dopo aver riferito sull'esito della riunione di ieri della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, avverte che il ministro Elia si è riservato di presentare nuove proposte concernenti il disegno di legge.

Propone, pertanto, di rinviare l'esame dello stesso provvedimento alla seduta pomeridiana.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alla ore 10,15.

203^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ACQUARONE

Interviene il Ministro per le riforme istituzionali ed elettorali Elia.

La seduta inizia alle ore 15,45.

*SULL'ESAME DEGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO ATTUATIVI DELL'ARTICOLO 2
DELLA LEGGE N. 537 DEL 1993
(A 007 000, C01^a, 0066^o)*

Il presidente ACQUARONE dà lettura della missiva inviata al Presidente del Senato in esecuzione della deliberazione assunta dalla Commissione nel corso della seduta antimeridiana.

Il senatore SAPORITO precisa che, in coerenza con gli orientamenti della Commissione, la Sottocommissione da lui presieduta ha rinviato l'esame degli schemi di regolamento. Tuttavia, in considerazione del fatto che talune Commissioni stanno comunque procedendo alla definizione del loro parere sui provvedimenti, si rende necessario un chiarimento sulla procedura da seguire.

Il PRESIDENTE, premesso di non voler in alcun modo interferire sulle decisioni assunte da altre Commissioni, propone che la Sottocommissione per i pareri si limiti a comunicare che non ritiene di esprimere le proprie osservazioni in attesa degli sviluppi conseguenti alle iniziative assunte.

Convieni la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

Eleggibilità ed elettorato attivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini degli Stati membri della Comunità europea residenti in Italia (1809)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente ACQUARONE fa presente che, nel corso della seduta antimeridiana dell'Assemblea, il Presidente del Senato ha confermato l'indicazione secondo cui il prosieguo dell'esame del disegno di legge in titolo è condizionato all'esistenza di un ampio consenso sul suo contenuto. Auspica che i Commissari, confermando il clima di collaborazione che ha sempre caratterizzato i lavori della Commissione, vogliano chiarire il proprio orientamento al riguardo.

Il senatore MAZZOLA non ha difficoltà a ribadire che la sua parte politica è favorevole al prosieguo dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore SALVI ritiene che la Commissione debba esaminare esclusivamente le parti del disegno di legge che danno attuazione ad obblighi di carattere comunitario. Propone, pertanto, di prendere in considerazione esclusivamente le norme relative al voto dei cittadini stranieri residenti in Italia e all'aumento del numero dei parlamentari europei.

Il senatore PONTONE, pur confermando le obiezioni di principio più volte sollevate, si dichiara favorevole alla continuazione dell'esame a condizione che, per dar modo ai cittadini italiani residenti all'estero di esercitare il diritto di voto, sia soppressa, al comma 1 dell'articolo 4, la parola «anche».

Il senatore MARCHETTI concorda con la proposta del senatore Salvi, mentre considera peggiorativo l'emendamento preannunciato dal senatore Pontone.

Anche il senatore SPERONI si associa alla proposta del senatore Salvi.

Il senatore MAZZOLA dichiara, invece, di essere contrario a tale proposta. In effetti, il vero problema in discussione sembra essere quello del voto degli italiani residenti all'estero. Considerato che la legge n. 18 del 1979 già garantiva a costoro l'espressione di voto nei Consolati, la non approvazione delle norme contenute nel disegno di legge in esame, realizzerebbe una ulteriore riduzione dei diritti di questi cittadini. Ciò in quanto, a causa di difficoltà organizzative e finanziarie, i Consolati non sono in grado di garantire pienamente la realizzazione delle operazioni elettorali.

Il senatore SPERONI precisa che l'obbligo comunitario riguarda esclusivamente il voto dei cittadini stranieri residenti in Italia. Pertanto, in periodo di *prorogatio* del Parlamento, è opportuno non esaminare altri aspetti.

Il senatore PONTONE ritiene che in tal modo si commetterebbe una grave ingiustizia nei confronti dei cittadini italiani residenti all'estero. Anche per tale ragione la sua parte politica manifestò contrarietà all'articolo 8 del Trattato di Maastricht.

Il ministro ELIA prende atto della mancanza di un ampio consenso sul disegno di legge in esame.

Precisa che, con le proposte avanzate, il Governo aveva inteso attuare la normativa comunitaria, ma anche prevedere alcuni, altrettanto doverosi, adeguamenti circa le modalità di votazione, in modo da parificare i cittadini italiani a quello che ormai può considerarsi lo *ius commune* in ambito comunitario.

Il Governo registra che l'affermazione del criterio dell'unanimità o della larghissima intesa in ordine alla discussione di questi ultimi problemi lascia, a causa dei dissensi politici, il nostro ordinamento in una situazione di obiettiva arretratezza rispetto a quello di altri Stati europei. Nel confermare la validità della linea assunta, il Governo, per quanto riguarda l'attuazione della direttiva CEE, ribadisce l'esigenza insopprimibile di provvedere, eventualmente, con interventi di urgenza da adottare in via immediata o in un prossimo futuro.

Precisa che, dopo le polemiche intercorse sul voto degli italiani all'estero, il Governo aveva preferito orientarsi verso la scelta del disegno di legge ordinario, anche per verificare la disponibilità delle

forze politiche. È grave, a suo avviso, che per una pregiudiziale circa le modalità di votazione per corrispondenza, l'Italia rimanga in una situazione arretrata rispetto al resto dell'Europa.

Il senatore SALVI giudica negativamente le dichiarazioni del ministro Elia. In effetti, occorre evitare di confondere due profili nettamente distinti, dell'attuazione del diritto comunitario e del voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Si augura, anzi, che nel provvedimento di urgenza preannunciato dal rappresentante del Governo non si voglia introdurre anche quest'ultima materia.

Quanto alle responsabilità per i ritardi del nostro Paese, ritiene che esse debbano essere addebitate a chi, in modo demagogico, è intervenuto non tempestivamente per adeguare il nostro ordinamento e non si è occupato di organizzare in modo idoneo le strutture dei consolati.

Il senatore MARCHETTI, nell'associarsi alle considerazioni del senatore Salvi, ricorda che il Parlamento ha già avuto occasione di respingere la soluzione al problema del voto degli italiani residenti all'estero basata sul voto per corrispondenza.

Il presidente ACQUARONE, prendendo anch'egli atto della mancanza di un ampio consenso in ordine al disegno di legge in titolo, comunica che riferirà in tal senso all'Assemblea.

Il senatore RIZ precisa che, ove ne ricorresse l'occasione, egli presenterà nuovamente i propri emendamenti in Assemblea, non ritenendo di dover accettare ulteriori limitazioni a tale sua facoltà.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 10 febbraio 1994, alle ore 9,30, non avrà più luogo. Si riserva di convocare nuovamente la Commissione qualora venisse ad essa assegnati disegni di legge di conversione di decreti-legge, ai norma dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 16,15.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 1994

116^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
RIZ

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Binetti.

La seduta inizia alle ore 10,45.

RIMESIONE ALLA SEDE REFERENTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1670

La senatrice SALVATO propone, ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento di rimettere alla sede referente il disegno di legge n. 1670, recante: «Tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali», attesa la complessità del provvedimento e la impossibilità di esaminarlo con il dovuto approfondimento prima della elezione delle nuove Camere.

In senso adesivo a tale proposta intervengono, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori COVI, BRUTTI e BODO.

Il presidente RIZ prende atto che dal prescritto numero di senatori è stata richiesta la rimessione alla sede referente ed avverte che pertanto, a partire da ora, l'esame proseguirà in tale sede.

(La seduta sospesa alle ore 10,50, è ripresa alle ore 11,15).

IN SEDE REFERENTE

Tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali (1670), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rotiroti ed altri; Pellicanò ed altri; Violante ed altri
(Rinvio dell'esame)

Il Presidente RIZ, alla luce della decisione assunta poco fa dalla Commissione, propone il rinvio dell'esame del disegno di legge - che

non potrebbe comunque essere approvato definitivamente prima delle elezioni politiche - e coglie l'occasione per esprimere apprezzamento per l'impegno profuso sinora dal relatore.

Il relatore MASIELLO, pur condividendo l'intenzione del Governo e della Camera dei deputati di disciplinare la materia in questione in modo da armonizzare l'ordinamento interno con quello internazionale, concorda con la proposta del Presidente, vista l'opportunità che ogni scelta in tema di tutela delle persone rispetto al trattamento informatico dei dati venga rimessa alle future Camere, le quali avranno tempo e modo di riflettere adeguatamente sulla nuova normativa.

Anche il senatore COVI ribadisce l'opportunità di un esame più approfondito nella prossima legislatura.

Concordano altresì il senatore DI LEMBO ed il senatore BODO.

Il sottosegretario BINETTI, pur ribadendo l'avviso del Governo circa l'esigenza di raccordare urgentemente la normativa nazionale con la disciplina comunitaria, prende atto della unanime volontà della Commissione.

L'esame del disegno di legge è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

117ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
DI LEMBO

Interviene il Ministro della funzione pubblica Cassese.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di autorizzazioni alle modifiche dell'atto acquisito di beni immobili, all'accettazione di donazioni o eredità e al conseguimento di legati

(Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: favorevole con osservazioni)
(R 139 b 00, C02ª, 0004º)

Riferisce il senatore COCO, prendendo spunto dalla legge n. 537 dello scorso anno, che (all'articolo 2, comma 7) ha attribuito al Governo

la potestà di emanare norme di regolamentazione di procedimenti amministrativi. Incentra, quindi, la sua attenzione sullo schema di regolamento, fatto pervenire al Parlamento nei giorni scorsi, che intende in primo luogo non subordinare più l'attribuzione della personalità giuridica ad una scelta discrezionale dell'autorità governativa, ma legarla ad una mera verifica della sussistenza dei requisiti di legge svolta dall'autorità giudiziaria.

Premesso un giudizio di conformità sostanziale del testo rispetto alla norma di legge cui intende dare attuazione - anche se, più che una semplice regolamentazione di procedimenti amministrativi, il testo all'esame reca una trasformazione di questi ultimi in procedimenti paragiurisdizionali - il relatore manifesta qualche perplessità sulla formulazione dell'articolo 2, comma 2. Inoltre, invita a riflettere sul comma 2 dell'articolo 4 che demanda - a suo avviso impropriamente - all'autorità giudiziaria compiti tipicamente amministrativi di controllo sulle fondazioni, nonché - per la stessa ragione - sul comma 2 dell'articolo 5.

Si apre la discussione.

Il senatore RIZ chiede in primo luogo di sapere se lo schema di regolamento sia passato al vaglio del Consiglio dei Ministri ovvero se provenga direttamente dal Ministero della funzione pubblica. Chiede in secondo luogo che venga inserito un comma aggiuntivo all'articolo 3, il quale riconosca il particolare regime cui soggiacciono le province nelle quali per i trasferimenti immobiliari, vige il sistema tavolare. Invita, altresì, con riferimento all'articolo 4, comma 2, a rimeditare sulla configurazione dei compiti di controllo amministrativo che si verrebbero ad attribuire incongruamente all'autorità giudiziaria.

Concordano sia la senatrice FABJ RAMOUS che il senatore CASOLI.

Dopo che il relatore ha rinunciato a replicare, interviene il Ministro CASSESE, per aderire senz'altro alla prima osservazione del relatore, relativa all'articolo 1, e all'invito del senatore Riz, relativo all'articolo 3.

Con riferimento al principale rilievo del relatore e del senatore Riz - cui hanno aderito gli altri senatori intervenuti - relativo all'articolo 4 mostra poi interesse e una disponibilità tendenziale ad accoglierlo. Ciò anche in considerazione del pesante e ben noto carico di lavoro che incombe sull'autorità giudiziaria.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore di stendere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 9 FEBBRAIO 1994

61^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
MIGONE*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Azzarà.**La seduta inizia alle ore 10,25.***IN SEDE DELIBERANTE****Contributo italiano per il finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo - PAM (1740)**

(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore DE MATTEO, il quale ricorda che il Piano d'azione per il Mediterraneo, istituito nel 1976 dalla Convenzione per la salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, è gestito dall'unità di coordinamento che ha sede ad Atene ed è costituita da personale ed esperti dell'UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Tale Convenzione, ratificata dall'Italia nel 1979, prevede programmi di ricerca e di monitoraggio dell'inquinamento, di studio delle componenti socio-economiche che influenzano l'ambiente mediterraneo, nonché progetti pilota per il disinquinamento e per la creazione di aree specialmente protette.

Il Piano d'azione per il Mediterraneo persegue appunto tali finalità con i fondi messi a disposizione dai paesi aderenti, nonché con i contributi volontari della Comunità europea e dell'UNEP. In considerazione delle gravi difficoltà economiche dei paesi mediterranei in via di sviluppo, in occasione della riunione svolta ad Antalya nell'ottobre scorso i paesi mediterranei aderenti all'Unione europea si sono assunti i maggiori oneri per il biennio 1994-95. In particolare la Francia coprirà circa il 38 per cento delle spese, l'Italia il 30 per cento e la Spagna circa il 15 per cento.

Il relatore precisa poi che il disegno di legge comporta per il 1994 l'onere di 3.670 milioni e, a decorrere dal 1995, l'onere di 4.280 milioni a carico dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri nel fondo globale di parte corrente (capitolo 6586 dello stato di previsione

del Ministero del tesoro). In conclusione, auspica l'approvazione del disegno di legge.

Il presidente MIGONE comunica che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole. Preannunzia poi il voto favorevole del Gruppo del PDS.

Il sottosegretario AZZARÀ raccomanda la rapida approvazione del disegno di legge.

Con separate votazioni sono approvati i tre articoli del disegno di legge e il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

**Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 5, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) (1825), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)**

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge in titolo, così come tutti gli altri all'ordine del giorno, è stato già esaminato nella seduta di ieri e il seguito dell'esame fu rinviato in attesa del parere delle Commissioni consultate. Informa poi che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole. La 5^a Commissione ha precisato di essere favorevole, nel presupposto che la copertura dei 226 milioni di lire verta sul conto residui e che si tratti di residui conseguenti ad atti formali, non di residui di assegnazione.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

**Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, recante organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) (1826), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)**

Il PRESIDENTE informa che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole, mentre la 5^a Commissione si è dichiarata favorevole per quanto riguarda la copertura e contraria sull'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, che prevede la possibilità di utilizzare i residui nell'esercizio finanziario successivo. Pone quindi ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal Governo, che è volto a sopprimere tale periodo.

L'emendamento è approvato.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo (1830), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole, mentre la Commissione bilancio si è dichiarata contraria al comma 3-bis dell'articolo 4 e al comma 3-bis dell'articolo 8, introdotti dalla Camera dei deputati, ma non ha fatto riferimento nel suo parere all'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore BERNASSOLA ribadisce di essere favorevole all'approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati e rileva, con riferimento al comma 3-bis dell'articolo 8, che giustamente la Camera ha voluto escludere le convenzioni con enti senza fini di lucro, o con organismi non governativi, dall'ambito di applicazione delle disposizioni che il provvedimento collegato alla legge finanziaria detta per i contratti pubblici.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'emendamento dell'articolo 50 a) della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 26 ottobre 1990 (1200), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE informa che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989 (1204), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE informa che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante revisione della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 ed il 17 settembre 1992 (1408)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE informa che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra l'Italia e il Perù, firmato a Roma il 25 ottobre 1991 (1542), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE informa che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Bolivia, fatto a Roma il 30 aprile 1990 (1565), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE informa che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991 (1566), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE informa che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990 (1615), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE informa che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992 (1814)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE informa che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), relativo ai privilegi ed immunità del Centro internazionale di formazione dell'OIL a Torino, fatto a Roma il 20 aprile 1993 (1829), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli di tutte le Commissioni consultate.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MIGONE comunica che, in seguito ai contatti intercorsi con il Ministro degli affari esteri, si è concordato di tenere nel pomeriggio di domani la prevista seduta dedicata alle comunicazioni del Governo sulla situazione in Bosnia-Erzegovina.

Pertanto la Commissione è convocata per domani, giovedì 10 febbraio, alle ore 16.

La seduta termina alle ore 11,10.

EMENDAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, recante organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) (1826), approvato dalla Camera dei deputati

al decreto-legge

Art. 4.

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo da «Le somme...» fino a «in quello successivo».

4.1

IL GOVERNO

DIFESA (4ª)

MERCLEDÌ 9 FEBBRAIO 1994

97ª Seduta

Presidenza del Presidente
Vincenza BONO PARRINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giagu Demartini.

La seduta inizia alle ore 16.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE IN ORDINE ALL'ESAME DELLO SCHEMA DI
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA
LEGGE N. 537 DEL 1993 PRESENTATO DAL MINISTRO CASSESE
(A 007 000, C04ª, 0010ª)**

Il Presidente BONO PARRINO informa che il Ministro per la funzione pubblica ha inviato al Presidente del Senato uno schema di regolamento recante «disciplina del procedimento di avvio al servizio sostitutivo civile degli obiettori di coscienza» per l'acquisizione del parere della competente Commissione parlamentare sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tale schema di regolamento è stato assegnato, per l'emanazione di un parere, alla Commissione difesa.

Occorre preliminarmente far osservare che analoghi schemi di regolamento sono stati assegnati anche ad altre Commissioni e che in particolare la 1ª Commissione - che sul provvedimento assegnato alla Commissione difesa è chiamata a formulare le sue osservazioni - ieri ha già avuto modo di affrontare una questione di ordine procedurale che investe delicati profili di carattere costituzionale. In quella sede infatti non si è mancato di far rilevare che tali atti, predisposti dal Ministro per la funzione pubblica, prima di essere sottoposti per il parere alle competenti Commissioni parlamentari, dovrebbero essere invece formati attraverso un procedimento di natura collegiale, che possa cioè coinvolgere anche la competenza dei Dicasteri interessati per materia. Tale opportunità si rende oltremodo palese qualora si consideri che i regolamenti in questione, nella loro sostanza, pongono in essere, assai spesso, una vera e propria delegificazione e proprio mentre le Camere si trovano in una fase di *prorogatio*.

Tali considerazioni sono state unanimemente condivise dalla Commissione affari costituzionali, la quale ha dato unanime mandato al

suo Presidente di rappresentarle al Presidente del Senato affinché potesse segnalare la questione al Presidente del Consiglio di ministri, affinché valuti l'opportunità che detti provvedimenti siano sottoposti alle deliberazioni collegiali del Consiglio dei ministri prima che le Commissioni parlamentari esprimano il loro parere.

Il Presidente ritiene che anche la Commissione difesa non possa non condividere i rilievi e le considerazioni manifestati dalla 1ª Commissione, anche nella specifica considerazione che lo schema di regolamento riguardante la legge n. 772 del 1972 innova a livello normativo sostanziale su materia che è stata oggetto di esame presso questo ramo del Parlamento, esame non concluso per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene necessario che anche la 4ª Commissione, per suo tramite, si faccia carico di segnalare al Presidente del Senato l'opportunità di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri sulla più idonea procedura da seguire.

Resta fermo, in ogni caso, che dopo il rilievo unanimemente mosso dalla 1ª Commissione, è necessario attendere le determinazioni del Presidente del Senato e la successiva risposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conviene la COMMISSIONE sulle considerazioni del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di R/S pluriennale della Marina militare SMM 007/94 relativo alla realizzazione di un sistema di difesa antisiluro per unità di superficie

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436: favorevole)

(R 139 b 00, C04ª, 0011º)

Il senatore ZAMBERLETTI riferisce sul programma in oggetto, rilevando che esso non è adeguatamente supportato da informazioni sulle caratteristiche tecniche del sistema d'arma, come prescritto dalla legge n. 436 del 1988. Le finalità di quella legge rischiano di essere mortificate se il Ministero e gli Stati Maggiori non documentano in modo esauriente i programmi di ammodernamento che intendono sviluppare e produrre. Purtroppo invece accade sempre più di frequente che la legge n. 436 venga intesa in senso meramente burocratico, cioè necessaria al solo fine di acquisire l'autorizzazione parlamentare alla spesa relativa ai programmi, nella presunzione errata che i parlamentari manchino di interesse o di capacità di comprensione degli aspetti tecnici che la materia inevitabilmente presenta.

Quanto al programma in oggetto, essendo stato in grado di acquisire materiale di documentazione ad integrazione della scheda trasmessa dal Ministro della difesa, il relatore informa che esso concerne un sistema antisiluro di nuova generazione basato sul principio delle contromisure elettroniche e caratterizzato dalla presenza di strumenti flottanti in grado di produrre impulsi elettromagnetici volti, da un parte, a depistare la traiettoria del siluro nemico (confondendo il segnale prodotto dal bersaglio) e, dall'altra, a favorire un adeguato posizionamento difensivo della nave «obiettivo».

Dopo aver ricordato che il programma viene realizzato in collaborazione con il Governo francese e che la quota parte delle spese relative alla ricerca e sviluppo a carico del nostro Paese è pari a 32 miliardi, il relatore propone di esprimere un parere favorevole, sottolineando l'idoneità del programma a sviluppare una moderna tecnica di interdizione della minaccia portata dai più avanzati sommergibili convenzionali.

Il sottosegretario GIAGU DEMARTINI ricorda che il programma nasce da una iniziativa congiunta italo-francese, messa a punto e sottoscritta nel luglio 1993, che in futuro dovrà essere perfezionata grazie a continui contatti - peraltro già in corso - tra le Amministrazioni competenti dei due Paesi.

Dopo aver manifestato una obiettiva difficoltà a sottoporre all'attenzione del Parlamento una serie di elementi estremamente tecnici e non ancora del tutto completi in questa fase di sviluppo del programma, esprime la disponibilità del suo dicastero a fornire alla Commissione ogni utile elemento di documentazione che si rendesse necessario per la comprensione del programma.

Si apre il dibattito.

Il senatore BOFFARDI, preannunciando il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, manifesta la propria difficoltà ad esprimere un compiuto giudizio sul programma in esame, in assenza di dettagliati elementi informativi che la Commissione ha diritto di acquisire anche per valutare la congruenza dei costi e la compatibilità globale del sistema d'arma. Per il futuro è auspicabile approntare delle misure idonee a superare le attuali difficoltà di valutazione dei programmi, assegnando, per esempio, al Presidente della Commissione difesa un potere di rinvio al Governo dei programmi non documentati sufficientemente ovvero prevedendo che la Commissione possa con continuità avvalersi per consulenze di carattere tecnico di un ufficiale all'uopo designato.

Il senatore LORETO, nel ringraziare il relatore per aver integrato l'insufficiente documentazione relativa al programma in esame, preannuncia l'astensione del Gruppo del PDS, sottolineando che il difetto di informazione e l'assenza di ogni riferimento ad un disegno complessivo di ammodernamento impediscono valutazioni e comparazioni complete e obiettive.

Conclusosi il dibattito, interviene in sede di replica il relatore ZAMBERLETTI il quale afferma che le riserve da lui espresse sul programma sono di ordine metodologico e non sostanziali. Il programma, valido nelle sue finalità, sarebbe stato maggiormente apprezzabile se fosse stato supportato da indicazioni riguardanti il contenuto delle intese in corso con il Governo francese e le caratteristiche tecniche del sistema d'arma.

Il sottosegretario GIAGU DEMARTINI ribadisce che l'informativa non poteva che riguardare l'attuale stato di collaborazione con il governo francese, poichè il programma si trova ancora ad un livello di studio e di ricerca.

La COMMISSIONE, a maggioranza, dà infine mandato al relatore Zamberletti di redigere un parere favorevole nei termini da lui proposti, da trasmettere al Ministro della difesa ai sensi della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

La seduta termina alle ore 17.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 9 FEBBRAIO 1994

151^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

indi del Vice Presidente

RICEVUTO

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Colombo e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Silvia Costa.

La seduta inizia alle ore 9,45.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA
(A 007 000, C07^a, 0029^o)

Il presidente ZECCHINO avverte che il ministro Cassese ha trasmesso nei giorni scorsi al Parlamento numerosi schemi di regolamento, che attuano la delegificazione di altrettanti procedimenti amministrativi a fini di semplificazione ed accelerazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 537 del 1993. Di questi, tre (che riguardano rispettivamente i procedimenti per il titolo scolastico di baccellierato, per il riconoscimento delle scuole straniere e per l'effettuazione di interventi di straordinaria manutenzione su beni del patrimonio culturale) sono stati assegnati alla 7^a Commissione, che dovrà esprimere il parere entro un mese.

Il Presidente aggiunge che ieri presso la 1^a Commissione sono stati formulati rilievi sulla procedura seguita dal ministro Cassese e stamane la Presidenza del Consiglio dovrebbe fornire i chiarimenti richiesti dalla 1^a Commissione. Si potrebbe quindi deliberare fin d'ora di integrare l'ordine del giorno della seduta pomeridiana con il parere sui tre schemi di regolamento, ferma restando l'opportunità di attendere che il Governo fornisca i chiarimenti richiesti.

Il Presidente risponde quindi ad una richiesta della senatrice ALBERICI, dando conto analiticamente del dibattito svoltosi alla 1^a Commissione.

Infine la Commissione conviene di integrare l'ordine del giorno della seduta pomeridiana con l'esame dei tre schemi di regolamento menzionati.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (1754)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.8 del senatore Lopez, che il relatore RICEVUTO dichiara di fare proprio, apportandovi una modifica.

Dopo che il ministro COLOMBO ha espresso parere favorevole, segue il dibattito: la senatrice ALBERICI ricorda il lungo confronto svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento sulla questione affrontata nell'emendamento, segnalando l'opportunità di un richiamo alla sentenza emessa in materia dalla Corte di giustizia della Comunità europea.

Dopo che il presidente relatore RICEVUTO ha recepito l'indicazione modificando ulteriormente l'emendamento, l'emendamento stesso viene posto ai voti ed approvato.

Il presidente relatore RICEVUTO dichiara conseguentemente precluso l'emendamento 5.3.

La senatrice ALBERICI illustra poi l'emendamento 5.4, del quale propone una nuova formulazione - che subordina la trasformazione dei contratti al possesso dei requisiti di cui al comma 2 e la pone in relazione ai fabbisogni didattici - così da superare il parere contrario della Commissione bilancio.

Dopo che il senatore BISCARDI ha dichiarato che, a suo avviso, la nuova formulazione non elimina i problemi di copertura finanziaria, il presidente relatore RICEVUTO fa presente che, se non fosse ritirato, occorrerebbe inviare l'emendamento alla Commissione bilancio per un nuovo parere.

Il ministro COLOMBO dichiara di comprendere bene il senso del testo proposto dalla senatrice Alberici, avvertendo che il Governo non si opporrebbe ad una sua ripresentazione in Assemblea.

Si conviene quindi di accantonare l'emendamento, insieme al connesso emendamento 5.9.

Il presidente relatore RICEVUTO illustra l'emendamento 5.13: esso intende sostanzialmente rafforzare le indicazioni della Corte di giustizia

della Comunità europea, a vantaggio dei lettori che operano da anni nell'università.

Il ministro COLOMBO concorda sulla finalità dell'emendamento, volto ad estendere il trattamento di favore a quanti, pur non disponendo dei requisiti indicati al comma 2, hanno tuttavia accumulato una concreta esperienza.

La senatrice ALBERICI, dopo aver giudicato forse pleonastico l'emendamento, osserva che sarebbe comunque necessario modificarne la formulazione così da assicurare la rispondenza dell'esperienza maturata alle funzioni da svolgere, paventando inoltre l'insorgere di un nuovo contenzioso.

Dopo che il presidente relatore RICEVUTO ha modificato l'emendamento nel senso suggerito e che il ministro COLOMBO si è detto favorevole, l'emendamento stesso viene approvato.

Il senatore LOPEZ illustra l'emendamento 5.10, con il quale intende assicurare parità di trattamento ai lettori rispetto agli altri lavoratori.

Il ministro COLOMBO dichiara di poter accogliere l'emendamento ad eccezione dell'ultima parte, che comporterebbe una impropria equiparazione delle università alle imprese.

La senatrice ALBERICI propone allora che la Commissione accolga il suo emendamento 5.5, sostanzialmente analogo.

Favorevoli il senatore LOPEZ (che ritira l'emendamento 5.10), il PRESIDENTE relatore e il MINISTRO, la Commissione approva l'emendamento 5.5.

Il senatore LOPEZ illustra l'emendamento 5.11.

Dopo che il PRESIDENTE relatore ha ricordato il parere contrario della Commissione bilancio e il ministro COLOMBO si è dichiarato contrario per il vincolo che conseguirebbe all'autonomia universitaria, il senatore LOPEZ ritira l'emendamento.

La senatrice ALBERICI illustra l'emendamento 5.14.

Il ministro COLOMBO ne propone una diversa formulazione, che la senatrice ALBERICI accoglie e che la Commissione approva senza discussione.

Il presidente relatore RICEVUTO illustra l'emendamento 5.15.

Il ministro COLOMBO avverte che gli uffici del Ministro della funzione pubblica hanno fatto presente che l'emendamento potrebbe comportare una trasformazione dei contratti ivi previsti in contratti di

lavoro subordinato a tempo indeterminato. Propone quindi di precisare nell'emendamento che tali contratti non mutano natura e a questa condizione si dice favorevole.

La senatrice ALBERICI ricorda che ella, nella precedente seduta, aveva inteso solo affermare la necessità di assicurare trasparenza alla stipula dei contratti in questione. Poichè peraltro l'emendamento comporta conseguenze diverse ed ulteriori che ella non può condividere, annuncia il suo voto contrario.

Previo annuncio di astensione della senatrice ZILLI, l'emendamento è approvato nel testo modificato.

Il presidente relatore RICEVUTO rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.3.

Il senatore BISCARDI annuncia il suo voto favorevole; indi l'emendamento è approvato.

Il PRESIDENTE relatore dichiara conseguentemente preclusi gli emendamenti 6.1 e 6.2.

Si passa agli emendamenti recanti articoli aggiuntivi.

Il PRESIDENTE relatore illustra l'emendamento 7.0.1, facendo presente che la legge n. 537 del 1993 ha inteso conferire una certa elasticità agli atenei nella determinazione dei propri organici. Tale autonomia è però vanificata dalla determinazione *ex lege* del rapporto numerico fra organico dei ricercatori e organico dei professori ordinari, che pertanto l'emendamento intende sopprimere.

Il ministro COLOMBO si dice favorevole, poichè il rapporto paritario fra ricercatori ed ordinari deve essere superato, al fine di ricostituire una corretta «piramide» negli organici del personale universitario.

La senatrice ALBERICI, pur convenendo con le finalità indicate, rileva che l'emendamento sembra coinvolgere anche il ruolo dei professori associati, tema da affrontare organicamente in altra sede. Invita pertanto il Ministro ad approfondire la questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,05.

152^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
RICEVUTO

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Colombo.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (1754)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Dopo che il presidente relatore RICEVUTO e il ministro COLOMBO hanno ribadito le ragioni che li inducono ad esprimersi favorevolmente sull'emendamento 7.0.1, la senatrice ALBERICI annuncia la propria astensione: ella è infatti favorevole alla eliminazione del vincolo fra l'organico dei ricercatori e quello dei professori ordinari e quindi all'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 57 del 1987, ma non a quella dell'articolo 4.

Dopo che anche i senatori LOPEZ e RESTA hanno annunciato la propria astensione, la Commissione approva l'emendamento 7.0.1.

Il presidente relatore RICEVUTO illustra l'emendamento 7.0.2, volto a superare un grave problema segnalato da varie università: le norme attualmente vigenti riservano l'accesso ai concorsi per la VII qualifica (in origine consentito anche ai laureati) solo ai diplomati con quattro anni di esperienza lavorativa e poichè ben pochi giovani oggi possono vantare tale esperienza, i concorsi vanno spesso deserti.

Il senatore BISCARDI condivide la necessità di risolvere il grave problema segnalato dal Presidente, ma giudica inadeguata la formulazione dell'emendamento.

Il ministro COLOMBO dichiara che, a suo avviso, l'emendamento va interpretato nel senso che la laurea può sopperire alla mancanza dell'esperienza lavorativa.

La senatrice ALBERICI, premesso che occorrerebbe chiarire il motivo per cui fu eliminato il requisito della laurea, formula una

obiezione di carattere generale: tutte le norme che investono a vario titolo lo *status* del personale universitario sono rimesse all'autonomia delle università o alla contrattazione collettiva e comunque non dovrebbero essere inserite nel decreto-legge in esame, che rischia di essere trasformato in un provvedimento *omnibus*.

Il PRESIDENTE relatore replica che l'emendamento 7.0.2 risponde ad una esigenza pressante delle università e, dal momento che il decreto-legge reca disposizioni urgenti per il funzionamento degli atenei, non può essere considerato estraneo ad esso.

Il ministro COLOMBO dichiara di condividere tale valutazione e segnala l'urgenza della norma.

Il senatore BISCARDI condivide a sua volta tale impostazione, rilevando tuttavia che altri emendamenti dovrebbero essere dichiarati inammissibili.

Il senatore MANZINI prospetta una diversa soluzione per risolvere il problema, fondata sulla eliminazione del quadriennio di esperienza come requisito per l'ammissione ai concorsi; esso potrebbe invece valere come titolo preferenziale.

Il senatore RESTA propone a sua volta una soluzione diversamente articolata, con requisiti di esperienza diversificati per laureati e diplomati.

Dopo nuovi interventi del senatore BISCARDI, del ministro COLOMBO e del senatore RESTA, il PRESIDENTE relatore ritira l'emendamento 7.0.2.

La senatrice ALBERICI invita il Ministro, nell'eventualità di una reiterazione del decreto-legge, a tener conto del dibattito testè svolto.

Il senatore LOPEZ prende la parola sull'ordine dei lavori, segnalando che manca poco tempo all'inizio della seduta dell'Assemblea e restano ancora molti emendamenti da esaminare, alcuni dei quali di notevole rilievo (cita quelli sulle tasse universitarie) e tali da stravolgere l'impostazione originaria del decreto-legge.

Ricorda che il suo Gruppo, fin dall'inizio del dibattito, aveva avvertito che, ove il decreto-legge fosse stato stravolto, si sarebbe opposto fermamente alla sua conversione. Propone pertanto di sospenderne l'esame e di passare all'esame del decreto-legge sul cinema, del quale sottolinea l'urgenza.

La senatrice ALBERICI ricorda a sua volta di aver manifestato consenso, all'inizio dell'esame del decreto-legge, a discutere solo le questioni di reale urgenza; peraltro, durante il dibattito sono stati presentati emendamenti aggiuntivi - in particolare quello sul personale del Ministero - sui quali non vi è l'ampio consenso necessario e che pertanto dovranno essere esaminati nella prossima legislatura. La sua

parte politica, in definitiva, non è disponibile ad affrontare l'esame di tali emendamenti.

Il ministro COLOMBO afferma di essere a sua volta contrario all'approvazione di emendamenti - come quello sul personale del Ministero - del tutto estranei al decreto-legge. D'altra parte, in materia di tasse e contributi si è creata una situazione della massima gravità, che pone in gravi difficoltà gli atenei e le regioni. Se pertanto il problema non potrà essere risolto nell'ambito del decreto-legge ora in esame, egli si riserva di introdurre un articolo aggiuntivo che risolva tale questione in caso di una eventuale reiterazione del decreto-legge. Aggiunge poi che avrebbe considerato particolarmente opportuna l'approvazione almeno dell'emendamento 7.0.3, con il quale si adempie ad un impegno da lui assunto alla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE relatore, pur ammettendo che l'emendamento 7.0.10 avrebbe effetti radicalmente innovativi sulla normativa vigente in materia di personale del Ministero, afferma che su altri emendamenti di evidente urgenza sarebbe possibile raggiungere un ampio consenso.

Il senatore MANZINI afferma che lo spirito del decreto-legge e del dibattito svoltosi finora legittima l'inserimento nel decreto-legge di questioni di oggettiva urgenza per l'università, come quella delle tasse e dei contributi: il testo da lui presentato al riguardo con l'emendamento 7.0.11, del resto, era stato approvato in altra sede dal Senato a larghissima maggioranza.

La senatrice ALBERICI interviene nuovamente per rilevare come il tetto ai contributi universitari, introdotto dalla Camera dei deputati nel quadro di una normativa completamente diversa da quella precedentemente approvata dal Senato, potrebbe essere abolito solo nell'ambito di un organico ridisegno di tutta la materia. Dichiarando quindi di condividere gli orientamenti manifestati dal Ministro.

Il senatore RESTA afferma di giudicare inutile il proseguimento dell'esame degli emendamenti, alcuni dei quali investono questioni di grande rilevanza e complessità.

Conviene il senatore BISCARDI.

Il PRESIDENTE relatore invita la Commissione a proseguire l'esame degli emendamenti, su alcuni dei quali - essenziali per il buon funzionamento delle università - ritiene possibile raggiungere un unanime consenso. D'altra parte, anche molti degli emendamenti già approvati al testo del decreto-legge lo hanno profondamente trasformato.

La senatrice ALBERICI fa presente che il Presidente del Senato ha avvertito che saranno inseriti nell'ordine del giorno dell'Assemblea solo i provvedimenti sui quali vi sia un generale consenso.

Il presidente relatore RICEVUTO, preso atto della volontà manifestata dai rappresentanti dei Gruppi del PDS, di Rifondazione comunista, del MSI-DN e Misto di non proseguire l'esame del disegno di legge e alla luce della indicazione espressa dal Presidente del Senato, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta, sospesa alle ore 16,50, riprende alle ore 17,05.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente RICEVUTO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 10 febbraio 1994, alle ore 9,30, per l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1815 e per l'esame in sede consultiva dei tre schemi di regolamento trasmessi dal Governo.

La seduta termina alle ore 17,10.

EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530,
recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università
(1754)**

al testo del decreto-legge

Art. 5.

Al comma 2, sostituire le parole: «con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato ovvero, per esigenze costanti, a tempo indeterminato» con le altre: «con contratto a tempo indeterminato, ovvero, nei casi previsti dalla legge, con contratto a tempo determinato».

5.8

LOPEZ

Al comma 2, sostituire le parole da: «subordinato di diritto privato» alla fine del periodo, con le altre: «a tempo indeterminato, ovvero, nei casi previsti dalla legge, con contratto a tempo determinato».

5.3

ALBERICI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si trasformano nei contratti di cui al presente articolo».

5.4

ALBERICI

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in vigore nell'anno accademico 1992-1993, si trasformano nei contratti di cui al presente articolo».

5.9

LOPEZ

Al comma 3, dopo le parole: «requisiti di cui al comma 2», aggiungere le seguenti: «ovvero di una comprovata esperienza maturata in tale attività per almeno un biennio, certificati dai competenti organi accademici.».

5.13

RICEVUTO

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'esito negativo della verifica che accerti un notevole inadempimento agli obblighi contrattuali e la riduzione del servizio deliberata per motivi oggettivi dagli organi competenti costituiscono giustificato motivo di recesso delle università; se i conseguenti licenziamenti sono almeno 5 si applica l'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

5.10

LOPEZ

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali e alla riduzione del servizio deliberata dagli organi competenti delle università».

5.5

ALBERICI

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La riduzione del servizio, comunque, non può comportare un rapporto tra gli esperti linguistici di cui al presente articolo e studenti iscritti ai corsi linguistici inferiore a 1 su 150».

5.11

LOPEZ

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le università, nell'ambito dei propri ordinamenti, definiscono le modalità e gli organi competenti per l'attuazione dei compiti di cui al comma 2, limitatamente alla valutazione di adeguatezza del titolo di studio straniero, e ai commi 3 e 4».

5.14

ALBERICI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«... Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai contratti di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

5.15

RICEVUTO

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. La composizione dei consigli di amministrazione delle università è stabilita dagli statuti degli atenei. Fino alla definizione degli statuti restano in vigore gli attuali consigli di amministrazione.

6.3

RICEVUTO

Sostituire il capoverso con il seguente:

«1-bis. Il comma precedente non si applica alle università, le quali determineranno con gli statuti le forme e le modalità di adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

6.1

ALBERICI

Sostituire le parole: «Le università adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1», *con le altre:* «Il precedente comma non si applica alle università, le quali provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti al principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), n. 1), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, entro sei mesi dalla promulgazione della legge di conversione del presente decreto».

6.2

LOPEZ

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, e l'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

7.0.1

RICEVUTO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Fino al riordinamento delle qualifiche funzionali e relativi profili professionali del personale tecnico ed amministrativo delle università, ai concorsi pubblici per i profili di VII qualifica delle aree funzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, possono accedere anche coloro che sono in possesso del diploma di laurea».

7.0.2

RICEVUTO

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 1994

173ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

FABRIS

Intervengono il ministro dei lavori pubblici Merloni ed il sottosegretario per lo stesso dicastero Pisicchio.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALTA VELOCITÀ SULLA TRATTA FERROVIARIA ROMA-NAPOLI
(A 003 000, C08ª, 0005º)

La senatrice MAISANO GRASSI fa presente che, recentemente, taluni organi di stampa hanno riferito una notizia, secondo la quale risulterebbe già avviato il progetto relativo alla realizzazione dell'alta velocità sulla tratta Roma-Napoli. Chiede pertanto che venga disposta un'audizione del Ministro Costa per acquisire precise informazioni al riguardo.

Il presidente FABRIS assicura che la questione posta dalla senatrice Maisano Grassi sarà presa in esame, pur ricordando le limitazioni alle attività delle Commissioni nel periodo di scioglimento delle Camere.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'Ente nazionale per le strade

(Parere al Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 lettera b) e 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Esame: parere favorevole condizionato)

(R 139 b 00, C08ª, 0013º)

Il relatore, senatore PINNA, osserva che il provvedimento in esame è volto a superare le recenti e gravi difficoltà operative nelle quali si è venuta a trovare l'ANAS, in una condivisibile prospettiva di rilancio del settore.

A tale proposito, ritiene che lo schema di decreto legislativo sottoposto alla valutazione della Commissione appare, in talune parti, lacunoso ed insufficiente a raggiungere il predetto obiettivo e merita

quindi l'emissione di un parere favorevole, a condizione che vengano accolte dal Governo talune modificazioni.

Al riguardo, osserva che appare necessario accentuare in modo sostanziale l'autonomia gestionale e finanziaria dell'Ente, configurandolo come Ente pubblico economico. Questa scelta comporterebbe talune importanti conseguenze: un'estesa delegificazione di tutte le disposizioni in materia di organizzazione della disciolta azienda autonoma; l'assegnazione di quote del gettito dell'imposta di fabbricazione dei prodotti petroliferi, delle tasse di circolazione; di quelle gravanti sulle patenti di guida e di altre similari; l'esercizio, anche tramite società da costituire o a cui partecipare, di attività commerciali connesse alla gestione delle infrastrutture stradali, al fine di reperire risorse aggiuntive; la sottrazione dell'Ente al regime della tesoreria unica (che ne limita l'autonomia finanziaria); la formulazione del bilancio secondo le prescrizioni contenute nel Codice civile.

Inoltre, nel quadro del riordino dei Ministeri e dell'auspicabile costituzione di un unico Ministero delle grandi infrastrutture e dei trasporti, occorrerà prevedere la sottoposizione dell'Ente all'alta vigilanza di tale Ministero, mentre alcune competenze del Ministero dei lavori pubblici potranno essere rifuse nell'ambito di una nuova amministrazione competente per l'ambiente ed il territorio.

Il relatore osserva poi che il processo di riclassificazione delle strade di cui al nuovo Codice della strada dovrebbe condurre ad una riduzione del numero delle strade statali. In tale quadro, l'Ente dovrebbe assumere la gestione diretta unicamente di quelle statali, mentre le strade regionali sarebbero affidate alla gestione delle province, fatta salva una competenza programmatica delle regioni.

Per quanto concerne i contratti di programma con lo Stato e le regioni, ritiene che questi dovrebbero assumere almeno una cadenza triennale, indicando, contestualmente alle opere da realizzare, la quota di entrate fiscali o parafiscali che l'Ente dovrà conseguire.

È necessario altresì precisare che restano fermi i poteri del Ministro dei lavori pubblici e del Parlamento in materia di programmazione generale della viabilità. Al Ministro dei lavori pubblici deve spettare il rilascio delle concessioni autostradali, pur potendo egli comunque avvalersi dell'Ente per un'opera di vigilanza tecnica sull'attività dei concessionari.

Lo statuto dell'Ente dovrà essere sottoposto al previo confronto con le organizzazioni sindacali e quindi al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

A tale riguardo, il relatore Pinna fa presente che le organizzazioni sindacali hanno lamentato il fatto che nello schema di decreto non sarebbero stati recepiti taluni contenuti di un protocollo d'intesa preventivamente sottoscritto dal Ministro dei lavori pubblici, dal direttore generale dell'ANAS e dalle stesse organizzazioni sindacali.

Con riferimento agli organi dell'Ente, occorrerebbe precisare che la carica di amministratore non può essere rinnovata per più di un mandato. Inoltre, per consentire alle Commissioni parlamentari di esprimere il prescritto parere, l'amministratore straordinario non dovrebbe acquisire automaticamente, per un quinquennio, le funzioni di cui all'articolo 7 ed invece, successivamente all'approvazione dello

statuto, dovrebbe essere nominato l'amministratore, previo parere appunto delle Commissioni parlamentari. In alternativa a tale soluzione, si potrebbe stabilire che si proceda immediatamente alla nomina dell'amministratore ai sensi dell'articolo 7 (superandosi così la fase transitoria), fermo restando che l'amministratore potrà assumere subito anche le funzioni di cui all'articolo 11.

Dopo aver rilevato che il provvedimento in esame non contempla la nomina di membri supplenti del collegio dei revisori dei conti, il relatore ritiene che occorrerebbe disporre in modo esplicito che il trasferimento del patrimonio dell'Ente abbia luogo in regime di esenzione fiscale.

Nell'ambito della previsione secondo la quale all'Ente devono essere assicurate tutte le risorse attualmente disponibili per l'ANAS, occorrerebbe includere espressamente anche i residui passivi non perenti.

Il relatore Pinna ravvisa infine la necessità di applicare al personale che risultasse in esubero a seguito del processo di ristrutturazione conseguente alla costituzione dell'Ente la normativa relativa al collocamento in mobilità nell'ambito dei ruoli della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 29 del 1993.

Ha quindi la parola il ministro MERLONI, il quale ricorda che la riforma dell'ANAS rappresenta uno dei compiti principali del suo mandato e si rende assolutamente urgente e necessaria a seguito dello stato di profonda crisi nel quale versa l'Azienda, che, come è noto, è stata pesantemente colpita, nei suoi vertici, dalle note vicende giudiziarie.

Tiene a precisare che lo schema di decreto legislativo si discosta dal protocollo d'intesa sottoscritto con le organizzazioni sindacali solo per quanto riguarda la mancata previsione del previo confronto con i sindacati in ordine all'approvazione dello statuto, nonchè per quanto concerne il problema degli esuberi di personale. A tale riguardo fa presente che il Consiglio dei Ministri ha ritenuto che il procedimento di approvazione dello statuto di un ente non richiede necessariamente un passaggio sindacale, mentre, per quanto concerne il personale, assicura che non esistono problemi di esubero e quindi una previsione di collocamento in mobilità dei dipendenti appare assolutamente superflua.

Il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di adottare la configurazione giuridica di Ente pubblico strumentale (non economico), in quanto l'Azienda è priva di entrate proprie e quindi non ha una autonomia finanziaria rispetto allo Stato.

Ciò non toglie che si potrebbero prevedere soluzioni del tipo di quelle prospettate dal relatore per garantire all'Ente entrate proprie, ma ricorda che l'attribuzione all'ANAS di una percentuale dell'imposta di fabbricazione sugli idrocarburi è già prevista dalla legge, eppure tale disposizione non ha mai trovato pratica attuazione, essendo stata sempre disattesa dalle legge finanziarie succedutesi nel tempo.

Per quanto concerne il contratto di programma, non vi è dubbio che esso debba essere inquadrato nell'ambito di una progettazione

triennale, ma esso non può che avere cadenza annuale in quanto le risorse sono rese disponibili anno per anno dalle leggi finanziarie.

Condivide l'opinione del relatore circa la necessità di sottrarre l'Ente al regime della tesoreria unica, per conferire ad esso un minimo di autonomia finanziaria. Ritiene però che tale obiettivo non possa essere raggiunto prima di due o tre anni, per evitare notevoli esborsi immediati a carico del bilancio dello Stato.

Dopo aver ricordato che il progetto di istituzione del Ministero delle grandi infrastrutture e dei trasporti è già in fase di elaborazione da parte dei Ministri competenti, si dichiara favorevole alla previsione del trasferimento della gestione delle strade regionali dall'ANAS alle province, fermi restando i compiti programmatori delle regioni.

Per quanto concerne la nomina dell'amministratore (il cui incarico potrebbe avere durata quinquennale, rinnovabile per una sola volta), ritiene preferibile la seconda delle soluzioni prospettate dal relatore Pinna. Sarebbe cioè possibile procedere immediatamente alla sua designazione (da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari), conferendo peraltro ad esso anche i poteri che l'articolo 11 attribuisce all'amministratore straordinario.

Dichiara infine di condividere la proposta di applicare il regime di esenzione fiscale ai trasferimenti patrimoniali.

Ha la parola quindi il senatore GIUNTA, il quale, dichiarato di condividere le proposte del relatore, giudica eccessivi i poteri del Ministro dei lavori pubblici in ordine alla nomina ed alla revoca dell'amministratore, così come configurati nell'articolo 7.

In particolare, appare eccessivamente discrezionale la facoltà di revocare il mandato per la mancata attuazione del programma da parte dell'amministratore. Una simile previsione si pone in contrasto con l'esigenza di garantire un'ampia autonomia gestionale all'ente.

Dopo un breve intervento del presidente FABRIS, il quale ravvisa la necessità di garantire risorse finanziarie certe all'Ente, affinché questo possa avviare una seria programmazione, e condivide l'esigenza di un maggior decentramento gestionale delle strade regionali, il relatore PINNA sottopone alla valutazione della Commissione uno schema di parere favorevole condizionato all'accoglimento delle osservazioni da lui stesso illustrate, tenuto anche conto dei rilievi del ministro Merloni.

Detto schema di parere favorevole condizionato viene quindi posto ai voti ed approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,45.

**PARERE DELL'8ª COMMISSIONE DEL SENATO SULLO SCHEMA
DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE L'ISTITUZIONE DEL-
L'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE, A NORMA DELL'ARTICO-
LO 1, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993,
N. 537**

L'8ª Commissione del Senato,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'Ente nazionale per le strade,

esprime parere favorevole, condizionato alle seguenti modifiche:

nel quadro del riordino dei Ministeri e di un'auspicabile costituzione di un unico Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Ente dovrà essere sottoposto all'alta vigilanza di tale Ministero, mentre alcune competenze dell'attuale Ministero dei lavori pubblici potranno essere rifuse nell'ambito di una nuova amministrazione competente per l'ambiente e il territorio;

occorre accentuare in modo sostanziale l'autonomia gestionale e finanziaria dell'Ente, conferendo ad esso la natura di ente pubblico economico. Ciò comporta: un'estesa delegificazione di tutte le disposizioni in materia di organizzazione della disciolta azienda autonoma; l'assegnazione di quote, determinate nell'ambito dei contratti di programma con lo Stato e con le regioni, del gettito dell'imposta di fabbricazione dei prodotti petroliferi, delle tasse di circolazione e di quelle gravanti sulle patenti di guida, ovvero di altre entrate fiscali o parafiscali; l'esercizio, anche tramite società da costituire o a cui partecipare, di attività commerciali connesse alla gestione delle infrastrutture stradali al fine di reperire risorse aggiuntive; l'esclusione, in via immediata o a partire da un termine prefissato, dalla sfera di applicazione dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, nonché della legge 29 ottobre 1984, n. 720; la formulazione del bilancio secondo le prescrizioni contenute negli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

nell'ambito del processo di riclassificazione delle strade di cui al nuovo codice della strada, che dovrebbe auspicabilmente condurre ad una riduzione del numero delle strade statali, l'Ente dovrebbe assumere la gestione diretta unicamente delle strade statali, mentre le regioni assumono la competenza programmatica in ordine alle strade regionali, avvalendosi, per la loro gestione, delle province e, come enti strumentali, delle strutture locali dell'Ente, previa stipula di contratti di programma; contestualmente all'opera di riclassificazione occorre redistribuire in modo adeguato le risorse destinate alla viabilità tra Stato e regioni;

l'Ente svolge attività istruttoria per quanto concerne la classificazione delle strade, di competenza del Ministero;

i contratti di programma con lo Stato e le regioni dovrebbero assumere una cadenza triennale, connessa alla programmazione generale in materia di viabilità, con aggiornamenti annuali sulla base delle disponibilità finanziarie, indicando, contestualmente alle opere da realizzare, la quota di entrate fiscali o parafiscali che l'Ente dovrà conseguire;

occorre precisare che restano fermi i poteri del Ministro dei lavori pubblici e del Parlamento in materia di programmazione generale della viabilità; inoltre il rilascio delle concessioni autostradali è demandato al Ministro dei lavori pubblici, che può peraltro avvalersi dell'Ente per un'opera di vigilanza tecnica sull'attività dei concessionari;

lo statuto dell'Ente, previo confronto con le organizzazioni sindacali, dovrebbe essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti;

con riferimento agli organi dell'Ente occorre prevedere che l'amministratore e i membri del Consiglio di amministrazione non siano rinnovabili per più di un mandato, nonché la nomina di membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti; la revoca dell'amministratore deve avvenire con atto motivato;

occorre disporre in modo esplicito il trasferimento del patrimonio all'Ente in esenzione fiscale, come previsto anche per l'Ente poste italiane;

all'Ente devono essere assicurate in modo esplicito tutte le risorse attualmente disponibili per l'ANAS, ivi compresi i residui passivi non perenti;

occorre prevedere che sia nominato immediatamente l'amministratore ai sensi dell'articolo 7, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, il quale assumerà anche le funzioni di amministratore straordinario di cui all'articolo 11, per il tempo ivi indicato;

si ravvisa infine la necessità di introdurre una previsione in base alla quale i dipendenti in servizio, qualora risultassero in esubero a seguito del processo di ristrutturazione conseguente alla costituzione dell'Ente, abbiano diritto ad essere collocati in mobilità, a domanda, nell'ambito dei ruoli della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 9 FEBBRAIO 1994

110ª Seduta

Presidenza del Presidente
RABINO*La seduta inizia alle ore 12,20.**IN SEDE REFERENTE*

Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, recante misure a garanzia del credito agrario (1824), approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il presidente-relatore RABINO riferisce sul decreto-legge in titolo, già approvato senza modifiche dall'altro ramo del Parlamento, recante misure a garanzia del credito agrario.

Scopo del provvedimento - egli rileva - è il ripristino, per le operazioni di credito agrario, del privilegio legale che è stato abolito con decreto legislativo n. 385 del 1993, con il quale è stata introdotta una nuova disciplina in materia bancaria e creditizia, lasciando in vigore, per la cambiale agraria, il solo privilegio convenzionale, strumento complesso e costoso specie per le operazioni che interessano i piccoli operatori. Con la modifica dell'articolo 44 del citato decreto legislativo, contenuta nel provvedimento in esame, mentre si lascia la possibilità del privilegio convenzionale, si ripristina, per i finanziamenti di credito agrario e peschereccio, il privilegio legale sui beni mobili dell'impresa finanziata; in caso di inadempienza, su istanza della banca, il pretore può disporre l'apprensione dei beni sottoposti a privilegio e la loro vendita.

Il Presidente-relatore termina il suo intervento invitando i commissari ad approvare, senza modifiche, il provvedimento in esame.

Si apre il dibattito.

Il senatore MORA esprime un giudizio sostanzialmente positivo sul contenuto del decreto-legge anche se, a suo parere, esso andrebbe integrato e migliorato con alcune modifiche che, tuttavia, non è il caso di apportare nella presente sede poichè ciò significherebbe inevitabilmente la decadenza del decreto-legge che, egli ribadisce, ha comunque una sua sostanziale positività. In particolare, l'oratore sottolinea che

sarebbe stato opportuno prevedere: la possibilità dell'estensione dei finanziamenti anche a breve termine per il credito peschereccio; la previsione di un limitato diritto di seguito (60 giorni) nei confronti di eventuali acquirenti o aventi causa per assicurare alla garanzia un più elevato contenuto giuridico ed economico; la soppressione, al comma 4 dell'articolo 1, del numero 3 al fine di correggere un richiamo inesatto; ed infine la riduzione degli onorari notarili a favore delle categorie meno protette, come quelle dell'agricoltura.

Dopo che il presidente RABINO ha dichiarato di condividere le osservazioni del senatore Mora, ha la parola il senatore PEZZONI il quale si dichiara anch'egli favorevole ad una pronta approvazione del provvedimento, pur condividendo le osservazioni dello stesso senatore Mora. L'oratore si dichiara dell'avviso che un maggiore dialogo tra Governo e Parlamento avrebbe portato ad una migliore, più efficace e più organica stesura del testo del provvedimento in esame. È senz'altro giusto considerare le particolarità del settore agricolo, in relazione alla più complessiva riforma della normativa bancaria e creditizia, così come in effetti fa il decreto-legge in esame: è tuttavia anche necessario che il prossimo Parlamento riconsideri complessivamente le difficoltà di ristrutturazione e di modernizzazione dell'impresе agrarie e pescherecce, soprattutto con riferimento a quelle piccole e medie, al fine di evitare pesanti contraccolpi di natura sociale che in questo settore potrebbero verificarsi nei prossimi anni.

Il senatore COPPI si dichiara anch'egli favorevole ad una pronta approvazione del provvedimento, che rappresenta un piccolo ma concreto riconoscimento verso il settore dell'agricoltura.

Il senatore ICARDI, a nome del Gruppo di Rifondazione Comunista, preannuncia la propria astensione, anche con riferimento alle osservazioni formulate dai senatori Mora e Pezzoni

Il presidente RABINO fa presente che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni consultate.

A maggioranza, si dà, infine, mandato al presidente-relatore Rabino di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1824, di conversione del decreto-legge n.1 del 1994, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SULL'ESAME DEGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 537 DEL 1993

(A 007 000, C09ª, 0037º)

Il presidente RABINO rileva che dovrebbero essere prossimamente assegnati alla Commissione alcuni schemi dei regolamenti in titolo di competenza della Commissione stessa; fa presente, a tal proposito, che presso altre Commissioni, e in special modo presso la 1ª Commissione, sono stati sollevati problemi di carattere formale-procedurale inerenti tra l'altro la ricevibilità, da parte del Parlamento, dei suddetti schemi di regolamento, i quali non sarebbero stati preventivamente sottoposti

all'esame collegiale del Consiglio dei ministri. Egli avverte quindi che, al momento dell' effettiva assegnazione, la Commissione esaminerà sia tali tipi di problemi di carattere formale-procedurale, sia anche quelli più strettamente di merito contenuti nei regolamenti stessi.

Il senatore PEZZONI fa presente che i provvedimenti riguardanti la ventilata riforma degli istituti nazionali di ricerca sull'agricoltura dovrebbero essere più correttamente esaminati, con il dovuto tempo e la dovuta attenzione, da parte del futuro Parlamento, e comunque, nell'impossibilità di ciò, un esame adeguato e approfondito dovrà essere permesso agli organi dell'attuale Parlamento anche se sciolto.

Il senatore PISTOIA dichiara di concordare con le osservazioni del presidente Rabino.

La seduta termina alle ore 12,40.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 9 FEBBRAIO 1994

230^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
de COSMO

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica Cassese e il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di regolamento di nomina del Comitato consultivo istituito dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 27 febbraio 1992, n. 222: favorevole)
(R 139 b 00, C10^a, 0012°)

Il relatore BALDINI illustra dettagliatamente lo schema del decreto in titolo, proponendo alla Commissione di trasmettere un parere favorevole.

Il senatore TURINI preannuncia la sua astensione in ragione delle perplessità in ordine alla pletorica composizione del Comitato.

Il senatore PERIN preannuncia il voto contrario del Gruppo della Lega Nord, sottolineando in particolare l'eterogenea composizione del comitato consultivo.

Il senatore CITARISTI ricorda agli intervenuti che la composizione numerica del comitato e la nomina di membri supplenti è tassativamente prevista dall'articolo 5 della legge n. 222 del 1992.

Dopo che la senatrice MAISANO GRASSI ha preannunciato la sua astensione, il sottosegretario DE CINQUE fornisce ulteriori precisazioni nel senso indicato dal senatore Citaristi.

Il senatore GIANOTTI ricorda che i membri supplenti sono, di regola, previsti in numero minore dei componenti effettivi di organi collegiali: tuttavia, la sua parte politica non ha difficoltà ad accogliere la proposta del Governo.

La Commissione, quindi, approva la proposta del relatore Baldini di trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo.

SULLA PROCEDURA DI ADOZIONE ED EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 7, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, n. 537 (A 007 000, C10^a, 0067^o)

Il presidente de COSMO ricorda che gli schemi di regolamento all'ordine del giorno sono stati trasmessi dal Governo ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 537 del 1993. Essi, in coerenza con la disposizione di delegificazione contenuta nella predetta norma, innovano profondamente settori importanti della pubblica amministrazione italiana: per tale ragione ritiene opportuno che la Commissione, in coerenza con la volontà espressa dal legislatore al momento dell'approvazione del disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1994, valuti attentamente il merito degli schemi di regolamento in esame, nell'ottica delle trasformazioni richieste a un apparato burocratico che voglia adeguarsi alle innovazioni sviluppatesi nel campo delle attività e dei rapporti produttivi. È pur vero, peraltro, che taluni dei predetti schemi di regolamento evocherebbero profili di dubbia legittimità ove fosse accertato il superamento dei limiti previsti dall'apposita disposizione di delegificazione in materia di procedimenti amministrativi, di cui all'elenco n. 4 allegato alla citata legge. Ciò nonostante, la delicatezza e l'importanza delle questioni trattate (si pensi, ad esempio, alla normativa secondaria concernente le assicurazioni private) richiedono una sostanziale adesione alla encomiabile attività sino ad ora condotta dal Governo che - va riconosciuto - ha dato tempestiva attuazione a quanto deliberato dal Parlamento.

L'intervenuto scioglimento delle Camere, tuttavia, pur non qualificandosi come una condizione giuridicamente ostativa alla espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, suggerirebbe l'opportunità politica di prospettare al Presidente del Senato l'eventualità di rappresentare al Governo l'ipotesi di rinviare la trasmissione al Parlamento degli altri schemi di regolamento immediatamente prima della scadenza dei 120 giorni previsti dall'articolo 2, comma 7, della menzionata legge n. 537 del 1993: in tal modo sarebbe possibile che le nuove Camere, nel pieno esercizio delle funzioni attribuite dalla Costituzione, siano investite dell'indirizzo e del controllo politico ad esse spettanti su fondamentali materie attinenti l'organizzazione statale.

Considerata inoltre la necessità, imposta dalla legge, di esprimere il parere sugli atti in esame, e tenuto conto del fatto che la Commissione industria verosimilmente non tornerà a riunirsi dopo le sedute già convocate per la giornata di oggi, il presidente de Cosmo propone di agevolare il lavoro compiuto dal Governo completando la procedura di competenza parlamentare, limitatamente agli schemi di regolamento già trasmessi alla Presidenza del Senato. Resterebbe pertanto inteso che il Governo provveda a rinviare la presentazione di altri schemi di regolamento in modo che il nuovo Parlamento abbia ad esercitare la indispensabile funzione dialettica nei confronti dell'Esecutivo allorché

esso sia nella pienezza dei poteri costituzionali. Solo in tal caso, infatti, ove si evidenziasse una situazione di legittimo contrasto politico tra i supremi organi costituzionali, sarebbe possibile al Parlamento esercitare l'iniziativa legislativa che al momento è ad esso indiscutibilmente preclusa. In caso contrario, continuare a investire il disciolto Parlamento della competenza a esprimere pareri su atti del Governo di tanta rilevanza politica e amministrativa rischierebbe implicitamente di accentuare il depotenziamento delle sue funzioni: ove assumessero indirizzi e orientamenti difformi da quelli dell'Esecutivo, infatti, le Camere non avrebbero la capacità giuridica di farli valere con gli idonei strumenti richiesti dal vigente ordinamento.

Il presidente de Cosmo, infine, ritiene quanto mai opportuno che gli schemi di regolamento siano inviati al Parlamento dal Governo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e dopo che quest'ultimo abbia acquisito, ai sensi della legge n. 400 del 1988, il parere del Consiglio di Stato. Sul punto la normativa non appare vincolante e tuttavia sembra più coerente all'originario impianto costituzionale che un organo di consulenza giuridico-amministrativa come il Consiglio di Stato espliciti tale funzione in via preventiva e non successiva, specie allorchè si tratti di adottare una normativa secondaria di tanta rilevanza organizzatoria. Il Parlamento, infatti, non può che giovare della specifica competenza di un organo di rilevanza costituzionale, la cui funzione ausiliare verrebbe esaltata da una più idonea procedura nel corso della fase istruttoria che precede l'emanazione del regolamento.

Il ministro CASSESE, nel prendere atto delle considerazioni svolte dal Presidente, che ritiene condivisibili nei presupposti e nel merito, fa presente che il fatto di aver adempiuto ad un impegno previsto dalla legge non è conseguenza dell'attivismo del Ministro: il Parlamento stesso, infatti, nel corso dell'esame parlamentare della legge n. 537, ha arricchito l'elenco delle procedure amministrative da sottoporre a semplificazione mediante le misure di delegificazione previste dalla legge stessa, pur non ignorando che i tempi di elaborazione ed emanazione dei relativi provvedimenti avrebbero coinciso con la presumibile conclusione anticipata della legislatura.

Circa le obiezioni da taluni mossi in altra sede - in ordine alla procedura di invio degli schemi di regolamento al Consiglio di Stato e alle Camere per i rispettivi pareri, senza la previa deliberazione del Consiglio dei Ministri - osserva che nella storia del Parlamento repubblicano non risulta una prassi di doppia deliberazione del Consiglio dei Ministri per l'emanazione di atti regolamentari e, d'altra parte, nel caso di specie, l'articolo 2 della legge n. 537 stabilisce che gli schemi di regolamento sono inviati alle Camere, omettendo di indicare l'autore di tale operazione. Su questa materia, comunque, il Presidente del Consiglio ha emanato una specifica direttiva lo scorso 5 febbraio.

In conclusione, nel ribadire il suo assenso alle proposte del Presidente, il Ministro invita la Commissione ad esprimere prioritariamente il proprio parere su alcuni degli schemi di regolamento già trasmessi alla Presidenza del Senato.

Dopo ulteriori interventi adesivi da parte del presidente de COSMO e dei senatori CITARISTI, PERIN, TURINI e CHERCHI, la Commissione unanime conviene con le proposte dianzi espresse.

Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di concessione di licenza obbligatoria per uso non esclusivo del brevetto di invenzione (artt. 54/54-sexies del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537: favorevole con osservazioni)

(R 139 b 00, C10^a, 0013^o)

Introduce l'esame il senatore CITARISTI, il quale, preliminarmente, osserva che in sede di esame parlamentare della legge n. 523, da parte di più gruppi politici furono espresse perplessità in ordine all'ampiezza e alla indeterminatezza della delega conferita al Governo per il riordino dell'amministrazione centrale: attualmente, però, l'Esecutivo sta elaborando una serie di provvedimenti che danno attuazione a norme legislative deliberate dalle Camere e pertanto non si può che considerare positivamente l'impegno del Governo al rispetto dei termini previsti dalla legge.

Entrando nel merito, il relatore osserva che lo schema di regolamento in titolo riguarda la semplificazione del procedimento di concessione di licenza obbligatoria per uso non esclusivo del brevetto di invenzione: opportunamente, la proposta in esame prevede una riduzione per il termine della conclusione del procedimento, da 300 a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Un'altra apprezzabile semplificazione è costituita dalla prevista convocazione delle parti presso l'Ufficio centrale brevetti in luogo della precedente complessa struttura sequenziale relativa alla presentazione di opposizioni e controdeduzioni.

Il relatore propone quindi l'espressione di un parere favorevole integrato da una serie di osservazioni. In primo luogo all'articolo 2 il termine entro il quale l'ufficio centrale brevetti è tenuto a dare avviso dell'istanza al titolare del brevetto e agli altri interessati dovrebbe essere fissato nel termine di 20 giorni. Analogamente, i termini previsti all'articolo 3 e all'articolo 4, comma 1, dovrebbero essere ridotti da 30 a 20 giorni. In tal modo il termine per la conclusione del procedimento, previsto all'articolo 5, potrebbe essere ridotto da 180 a 120 giorni.

Dopo che il senatore CHERCHI ha dichiarato l'avviso favorevole del Gruppo del PDS sullo schema di regolamento in titolo, il sottosegretario DE CINQUE informa la Commissione che il parere deliberato dalla Camera dei deputati propone una dilazione del termine previsto dall'articolo 3, da 30 a 60 giorni, nonchè una modifica della denominazione usata dal Regolamento di Ufficio centrale brevetti poichè esso è attualmente nominato, in base alla legislazione vigente, Ufficio italiano brevetti e marchi.

Il ministro CASSESE concorda con le proposte del relatore.

Il senatore PERIN annuncia l'astensione della Lega Nord su una misura di semplificazione apprezzabile ma inidonea a risolvere i complessi problemi del settore.

Dopo che il senatore TURINI ha preannunciato il voto favorevole della sua parte politica, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore.

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537: favorevole con osservazioni e condizioni)
(R 139 b 00, C10ª, 0014º)

Il ministro CASSESE, preliminarmente, da conto di alcune modifiche che il Governo ha ritenuto di apporre al testo originario: esse recano una diversa distribuzione delle funzioni tra il Ministero dell'industria e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

Il relatore GIANOTTI lamenta innanzitutto che le modifiche illustrate dal Ministro attenuano la portata innovativa e l'omogeneità dello schema di regolamento in esame: sarebbe pertanto preferibile il testo originario anche al fine di evitare che il Ministero dell'industria - le cui competenze dovrebbero essere nettamente distinte da quelle dell'ISVAP - intervenga sulla materia assicurativa sovrapponendo valutazioni politiche a elementi di natura squisitamente tecnica. L'ISVAP, inoltre, dovrebbe essere adeguatamente rafforzato nelle sue funzioni di vigilanza sulle assicurazioni e la nomina del suo Presidente deve essere coerente con la posizione di autonomia dell'organo.

Ritiene peraltro che in ordine a taluni dubbi di legittimità - precedentemente prospettati in sede parlamentare - essi non abbiano alcun motivo di esistere, considerato che il Governo, molto opportunamente, sta dando rapida attuazione a quanto disposto dal Parlamento. Per quanto concerne, in particolare, la normativa secondaria di cui trattasi essa si muove nell'ambito di una interpretazione evolutiva della legge istitutiva dell'ISVAP la cui applicazione, troppo spesso, ha risentito negativamente delle prevaricanti interferenze del potere ministeriale e di quello politico. Restano peraltro irrisolti taluni problemi concernenti l'assetto del consiglio di amministrazione dell'Istituto e il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti, per i quali sarebbe ragionevole l'adozione di un successivo provvedimento che includa l'ISVAP tra i soggetti a cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Si apre il dibattito.

Il senatore TURINI stigmatizza il fatto che il Governo non abbia risposto al alcune interrogazioni in materia assicurativa e auspica una più approfondita riflessione sul ruolo dell'ISVAP.

Il senatore CHERCHI ritiene che le modifiche al testo in esame, proposte dal Governo, non siano condivisibili soprattutto perchè esse non appaiono coerenti con l'impianto originario: per tale ragione sarebbe necessario riflettere maggiormente sulla nuova normativa

secondaria che il Governo intende emanare. In ogni caso, ove l'espressione del parere non potesse essere differita a causa dei molteplici impegni parlamentari previsti per la giornata odierna, raccomanda che il Governo proceda a una più incisiva e rigorosa riforma della pubblica amministrazione operante nel comparto assicurativo.

Il senatore CITARISTI si associa alle considerazioni prospettate dal senatore Cherchi e, tenuto conto delle oggettive difficoltà nel differire l'espressione del parere, propone di concludere l'esame dello schema di regolamento con un parere favorevole che tenga conto di quanto emerso nel corso del dibattito.

Il ministro CASSESE, nell'apprezzare le valutazioni della Commissione, fornisce precisazioni di natura tecnica sui singoli punti dello schema di regolamento in esame e conviene con le osservazioni espresse dai Commissari. Avverte altresì che una delle modifiche proposte dal Governo appare più idonea a regolare le situazioni di crisi nel comparto assicurativo, tenuto anche conto del fatto che ulteriori innovazioni di natura strutturale potranno essere adottate nell'ambito della delega legislativa di cui all'articolo 1 della legge n. 537 del 1993.

La Commissione unanime, infine, conferisce al senatore Gianotti il mandato di redigere un parere favorevole, nei termini emersi nel corso del dibattito.

Schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, di riconoscimento della qualifica di internazionale delle manifestazioni fieristiche, di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537: favorevole)
(R 139 b 00, C10ª, 0015ª)

Riferisce sullo schema di decreto in titolo il senatore CITARISTI, in sostituzione del senatore Montini, temporaneamente assente per improrogabili impegni politici. Dà conto del contenuto dello schema di decreto che detta una più chiara ripartizione delle competenze tra Stato e regioni in materia di vigilanza sugli enti turistici. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole tenendo anche conto della modificazione che il Governo ha ritenuto di dover apportare all'articolo 5 dello schema di decreto in titolo, con la quale viene ridefinito l'ambito della vigilanza esercitata dal Ministero dell'industria sugli enti fieristici internazionali.

Interviene quindi il presidente de COSMO rilevando l'opportunità che il controllo sugli atti di tali enti venga attribuito quanto al merito alle regioni, residuando al Ministero dell'industria un semplice controllo di legittimità.

Concordano il relatore CITARISTI e il sottosegretario DE CINQUE che illustra la nuova formulazione dell'articolo 5 proposta dal Governo tesa ad assicurare una uniforme disciplina degli enti fieristici a livello nazionale.

Il senatore PERIN dichiara la sua astensione e la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA POMERIDIANA

(A 007 000, C10ª, 0068º)

Il presidente de COSMO, in considerazione delle determinazioni assunte dalla Commissione, avverte che l'ordine del giorno per la seduta pomeridiana viene integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, degli schemi di regolamento per la disciplina dei permessi di ricerca e concessione in materia di idrocarburi e giacimenti minerari e per la semplificazione del procedimento autorizzatorio per gli elettrodotti.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,20.

231ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Cassese e il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'apertura, ampliamento, e trasferimento degli esercizi di vendita e di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio (REC) e del procedimento, ad essi connesso, di adozione del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537: favorevole con osservazioni)

(R 139 b 00, C10ª, 0016º)

Il presidente de COSMO riferisce sullo schema di regolamento in titolo, riguardante la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione

all'apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi di vendita e di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e del procedimento, ad essi connesso, di adozione del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita. Ricorda in primo luogo che, ai sensi della legge n. 426 del 1971 l'iscrizione ai registri istituiti presso le camere di commercio è obbligatoria per i soggetti che intendono esercitare il commercio o l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e, conferendo un'abilitazione soggettiva all'esercizio delle attività per cui è richiesta, ha funzione pubblica di accertamento dell'idoneità morale e della qualificazione professionale degli operatori del commercio.

La stessa legge n. 426 prevede, inoltre, la predisposizione di piani comunali, approvati dal Consiglio comunale, sentito il parere, obbligatorio ma non vincolante, di un'apposita commissione comunale per il commercio. In caso di mancata adozione del piano, le autorizzazioni sono rilasciate dai sindaci, nell'osservanza dei criteri fissati dalla legge, su conforme parere delle commissioni comunali per il commercio.

Passando ad esaminare i contenuti dello schema di regolamento in esame, il Presidente relatore si sofferma sull'articolo 2 che dispone la soppressione della commissione per la tenuta del Registro degli esercenti il commercio prevista dall'articolo 4 della legge n. 426; l'articolo 3 dello schema di regolamento sopprime, invece, le commissioni - comunale e regionale - per i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita.

L'articolo 4 reca una nuova disciplina per l'autorizzazione, l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di esercizi di vendita, ricorrendo alla procedura del silenzio-assenso: la domanda si intende accolta qualora l'amministrazione comunale non deliberi su di essa entro 90 giorni dalla sua presentazione. Parimenti i nulla osta regionali di cui agli articoli 27 e 28 della legge n. 426 del 1971 si intendono concessi se decorre inutilmente il termine di 60 giorni, già previsto dalla legge n. 426 del 1971, per l'adozione di tale provvedimento da parte della giunta regionale; al momento della concessione del nulla osta, inizia a decorrere il termine di 90 giorni ai fini della deliberazione dell'amministrazione comunale sopraillustrata.

Con riguardo a questa disposizione sembra non opportuno ed ultroneo, rispetto alle finalità della delega che il Parlamento ha accordato al Governo, estendere la procedura del silenzio-assenso anche al procedimento di autorizzazione all'apertura dei grandi esercizi commerciali. Il rilascio del nulla osta da parte delle Regioni per l'insediamento di grandi strutture di vendita è subordinato ai sensi della vigente legislazione ai limiti stabiliti dai piani o dai programmi regionali, che richiedono verifiche complesse e puntuali anche sotto altri profili quali appunto l'impatto dell'insediamento sul territorio e il rispetto delle norme urbanistico-edilizie. Tutti questi aspetti richiedono un esplicito atto di consenso da parte delle regioni e non possono essere fatti dipendere da una, talvolta non colpevole, inerzia della pubblica amministrazione.

Si raccomanda pertanto il mantenimento, per l'autorizzazione alla apertura dei grandi esercizi, delle procedure esistenti.

Infine, l'articolo 5 - ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 537 del 1993 - abroga le norme della legge n. 426 e del relativo

decreto ministeriale di esecuzione (n. 375 del 1988) relative alle Commissioni e ai pareri che esse sono chiamate a pronunciare.

In conclusione, il Presidente relatore auspica una più approfondita riflessione critica sulla proposta di soppressione delle commissioni per la tenuta del REC e per i piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita e propone di esprimere un parere favorevole integrato con le osservazioni critiche da lui svolte.

Si apre il dibattito.

Il senatore PIERANI dichiara di condividere le perplessità espresse dal Presidente e fa presente che la rete commerciale è composta prevalentemente da piccoli operatori, mentre dalla radicale deregolazione prospettata nello schema di decreto in titolo potrebbe derivare un eccessivo favore nei confronti dei grandi complessi commerciali, tale da introdurre non auspicabili squilibri in tutto il sistema: raccomanda pertanto al Governo di procedere con la dovuta gradualità e prudenza all'attuazione della normativa di semplificazione delle procedure in esame.

Secondo il senatore TURINI le Commissioni per la tenuta del REC e le Commissioni per i piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita non costituiscono un coinvolgimento di tipo corporativo delle associazioni di categoria bensì un significativo momento di confronto tra le parti e le amministrazioni competenti. Si dichiara pertanto contrario alla soppressione di tali organi, nonché alla estensione dell'istituto del silenzio-assenso per l'autorizzazione all'apertura delle grandi strutture di vendita, per le quali appare opportuno non innovare la legislazione vigente. Per tale settore, infatti, l'automatico accoglimento delle domande pregiudicherebbe la posizione del cittadino anziché rafforzarla e rischierebbe di aprire la strada ad operazioni meramente speculative e perfino a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

Propone pertanto di modificare l'articolo 4 dello schema di regolamento, ridisciplinando in modo maggiormente trasparente le modalità di ricorso al criterio del silenzio-assenso.

Il senatore GIANOTTI osserva che la diffidenza con cui le associazioni di categoria hanno accolto le proposte del Governo, volte a sopprimere gli organi collegiali di cui allo schema di regolamento in titolo, va considerata in modo critico. La propensione di queste associazioni ad assicurarsi una rappresentanza in seno a organi collegiali con compiti consultivi o di gestione è infatti un residuo di una cultura politica consociativa, fortemente criticata e ripudiata, ormai, anche nei comportamenti concreti, da numerose organizzazioni di categoria, nonché dai sindacati dei lavoratori. È preferibile, infatti, un coinvolgimento più trasparente dei soggetti esponenziali di interessi economici da realizzare attraverso il confronto con la pubblica amministrazione.

Entrando nel merito dello schema di decreto, ritiene utile introdurre al comma 2 dell'articolo 2, un riferimento esplicito alla

normativa vigente in materia di autocertificazione mentre il termine del silenzio-assenso potrebbe essere ridotto a 30 giorni dal recepimento della domanda di iscrizione nel registro.

Al comma 2 dell'articolo 5, l'abrogazione dell'articolo 38 del regolamento di esecuzione del 1988 apre il problema di individuare l'autorità competente a valutare le richieste di autorizzazione nei comuni dove non sia stato adottato il piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita. Infine, occorrerebbe aggiungere tra le disposizioni da abrogare anche l'articolo 5 del citato regolamento di esecuzione, riguardante la validazione annuale dell'autorizzazione.

L'adozione del provvedimento in esame comporterà comunque la necessità di un successivo adeguamento della disciplina del commercio ambulante e dei pubblici esercizi, al fine di evitare un trattamento differenziato per attività simili. Per quel che riguarda la posizione delle commissioni per i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, qualora se ne decidesse la soppressione, occorrerà comunque contemplare modalità di consultazione delle organizzazioni di categoria nel procedimento di predisposizione dei piani.

Il senatore PERIN, pur dichiarandosi favorevole alla semplificazione di procedimenti amministrativi riguardanti il settore del commercio, osserva che gli strumenti proposti dal Governo non sono condivisibili se non accompagnati da misure di più ampio respiro, volte, in particolare, a frenare l'infiltrazione della grande criminalità organizzata nel comparto.

Occorrono altresì provvedimenti specifici, miranti ad accorpare i settori merceologici per categorie omogenee, a contrastare il fenomeno dell'abusivismo nel commercio ambulante e a ricondurre sotto controllo le vendite per corrispondenza e le attività degli spacci aziendali.

Il presidente relatore de COSMO concorda con le osservazioni del senatore Gianotti in ordine alle motivazioni di tipo consociativo che ispirano le resistenze di associazioni di categoria che spesso operano in base a considerazioni di natura prettamente corporativa, ma si dichiara perplesso sulla proposta di soppressione delle commissioni per i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita e sull'introduzione dell'istituto del silenzio-assenso per l'autorizzazione all'apertura dei grandi centri commerciali.

Il ministro CASSESE fa preliminarmente presente che lo schema di decreto in titolo è stato predisposto in base ad un'analisi accurata dei tempi occorrenti per l'adozione dei provvedimenti, assai lunghi per la ridondanza delle procedure. Constatata l'ampia convergenza nel dibattito su un giudizio di inidoneità della vigente legislazione a far fronte alle esigenze di sviluppo del settore del commercio, osserva che il Governo potrebbe ispirarsi ad un principio di gradualità, procedendo in modo progressivo all'introduzione delle disposizioni in esame e a una revisione globale della disciplina del comparto.

Per quel che riguarda il settore della grande distribuzione, il Ministro conviene con quanti hanno richiamato l'attenzione sull'esigen-

za di non procedere ad una deregolazione tale da introdurre forti squilibri nel sistema del commercio: pertanto può essere accolto l'invito a conservare la normativa vigente per quanto concerne i procedimenti di autorizzazione all'apertura di grandi centri commerciali.

È auspicabile, invece, che le Camere accolgano la proposta del Governo di sopprimere la Commissione per la tenuta del registro degli esercenti il commercio. Le competenze di tale organo possono infatti essere trasferite alle camere di commercio, nello spirito della riforma di queste ultime recentemente approvate.

Per quanto concerne le commissioni per i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, si potrebbe infine pensare di mantenerle come organo consultivo relativamente agli atti di programmazione e di autorizzazione per i grandi centri commerciali, spogliandole invece delle funzioni gestionali, il cui esercizio comporta in prevalenza il rallentamento delle procedure.

Si dichiarano d'accordo con le proposte del Ministro i senatori CHERCHI, PIERANI, GIANOTTI e PIZZO.

Il presidente relatore de COSMO dopo aver espresso apprezzamento per l'intervento del Ministro, inteso a chiarire i punti più controversi della questione e a comporre i diversi punti di vista manifestatisi nel dibattito, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo, integrato da osservazioni relative alla necessità di procedere gradualmente all'introduzione delle disposizioni in esame raccomandando altresì al Governo di pervenire, nel termine di due anni, ad un adeguamento complessivo della disciplina del settore; di conservare le commissioni per i piani di sviluppo e di adeguamento alla rete di vendita, attribuendo ad esse solo competenze consultive in ordine alla predisposizione dei piani di sviluppo e all'autorizzazione all'apertura dei grandi centri commerciali. Il regime autorizzatorio relativo a questi ultimi, inoltre, dovrebbe restare inalterato. Si può convenire infine con la proposta di soppressione delle commissioni per la tenuta del registro degli esercizi commerciali, tenuto conto dello spirito che ha animato la riforma delle camere di commercio, alle quali possono essere trasferite le competenze in materia.

Concorda infine con la proposta del senatore Gianotti, di richiamare, nel parere, l'esigenza di una abrogazione esplicita, all'articolo 5 dello schema di regolamento, dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione.

Dopo che il senatore TURINI ha preannunciato la sua astensione, la Commissione, a maggioranza, approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal presidente relatore.

Il Presidente, tenuto conto del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 17,05.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 1994

169ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVATTA*La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile**

(Parere al Ministro della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537) (Esame e rinvio)
(R 139 b 00, C11ª, 0006º)

Il Presidente COVATTA, relatore, illustra il provvedimento in titolo osservando che la semplificazione delle procedure proposta dal Ministro della funzione pubblica arriva tardivamente dato che la legge in questione non è più stata rifinanziata. Propone comunque di esprimere parere favorevole.

Interviene quindi il senatore SMURAGLIA che, pur condividendo la proposta di parere favorevole, ritiene che in questa materia il regolamento lasci al Ministro del lavoro una eccessiva discrezionalità. A suo avviso infatti dovrebbero essere sentite obbligatoriamente almeno le Regioni interessate e i sindacati.

Il senatore STEFANELLI si associa alla proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente e dello stesso avviso si dichiara il senatore CARRARA.

Il senatore DE PAOLI annuncia invece la propria astensione per la tardività del provvedimento, per lo spirito centralistico dello stesso e infine perchè non esistono soltanto i sindacati CGIL, CISL e UIL, ma molte altre organizzazioni anche di maggiore rappresentatività.

La Commissione decide quindi di rinviare il seguito dell'esame in attesa delle osservazioni della 1ª Commissione.

Schema di regolamento per la disciplina del procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo per il rientro della disoccupazione

(Parere al Ministro della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537) (Esame e rinvio)

(R 139 b 00, C11^a, 0007^o)

Il relatore, presidente COVATTA, illustra il provvedimento in titolo sottolineando, come per il precedente, la tardività dello stesso e focalizzando l'attenzione sul comma 2 dell'articolo 6.

I senatori MERIGGI e SMURAGLIA esprimono perplessità sulla possibilità di formulare un parere nella seduta attuale.

La Commissione decide quindi di rinviare il seguito dell'esame in attesa delle osservazioni della 1^a Commissione.

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'impiego di minori in lavori del settore dello spettacolo (articolo 4, comma 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977)

(Parere al Ministro della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537) (Esame e rinvio)

(R 139 b 00, C11^a, 0008^o)

Il presidente COVATTA, relatore, illustra brevemente il provvedimento in titolo relativo allo snellimento dei procedimenti di autorizzazione per l'impiego dei minori nel settore dello spettacolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio

(Parere al Ministro della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537) (Esame e rinvio)

(R 139 b 00, C11^a, 0009^o)

Il presidente COVATTA illustra brevemente il provvedimento in titolo e propone di rinviare il seguito dell'esame in attesa delle osservazioni della 1^a Commissione.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 1994

139ª Seduta

Presidenza del Presidente
GOLFARI

Interviene il ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane Spini e il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Cutrera.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 77, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del Vertice G7 (1832)
(Esame)

Il presidente GOLFARI illustra il disegno di legge in titolo, volto a predisporre le condizioni per un proficuo svolgimento del Vertice dei 7 Paesi più industrializzati nella città di Napoli; dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MONTRESORI, pur riconoscendo l'importanza dell'evento richiamato nel titolo del disegno di legge, ricorda che il decreto-legge in esame dà origine ad una spesa di 15 miliardi che rientrerebbe nelle competenze dell'Amministrazione comunale piuttosto che in quelle dell'Amministrazione dello Stato. Preannuncia, quindi, un emendamento soppressivo del comma 3 dell'articolo 1.

Il senatore BORATTO esprime perplessità sulla competenza prefettizia, che si viene a sovrapporre alle competenze ordinarie.

La senatrice PROCACCI annuncia voto favorevole sottolineando che, sebbene lo stanziamento previsto sia esiguo, il Vertice G7 rappresenta comunque l'occasione per conferire al problema di Napoli la centralità che gli compete.

Il senatore LUONGO, pur criticando il ricorso alle procedure straordinarie, con deleghe eccessive al prefetto, esprime il voto

favorevole del Gruppo democratico della Sinistra. Invita, inoltre, il Ministro dell'ambiente a sollecitare l'intervento della regione sulle discariche, in particolare nella zona di Cuma.

Il ministro SPINI, in sede di replica, dichiara che sui rifiuti in Campania si è già attivato, impegnandosi anche a svolgere un sopralluogo in tempi brevi. La scelta del presidente del consiglio dei ministri Ciampi di proporre Napoli come sede del Vertice dei Paesi più industrializzati, dimostra fiducia nelle capacità di ripresa della città, ma i lavori urgenti sono resi necessari dal preannunciato arrivo di migliaia di giornalisti al seguito dei Capi di Stato e di Governo ospiti.

Il presidente GOLFARI illustra il parere della 5a Commissione permanente, favorevole condizionatamente alla soppressione della deroga al regime ordinario di contabilità dello Stato.

Il senatore MONTRESORI illustra l'emendamento 1.1, che sopprime il comma 3: con la norma in esso contenuta si introdurrebbe, tra l'altro, l'inedito precedente di una prefettura resa stazione appaltante.

Il senatore LUONGO aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1.

Il senatore ZITO pur condividendo il contenuto dell'emendamento 1.1 si dichiara dubbioso circa la possibilità che i lavori si svolgano tempestivamente senza la deroga alla contabilità ordinaria. Atteggiamenti critici in via di principio, nei confronti della spesa per il Mezzogiorno, non considerano le oggettive necessità di risanamento, che nel caso di specie andrebbero affrontate con una apposita legge su Napoli. In mancanza delle necessarie garanzie circa la celerità d'intervento, il voto del Gruppo socialista sarà contrario all'abolizione del comma 3.

Il ministro SPINI ed il presidente GOLFARI esprimono parere contrario sull'emendamento 1.1.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 risulta, quindi, approvato.

Il presidente GOLFARI propone che gli sia conferito mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Il senatore TABLADINI dichiara voto contrario al disegno di legge, dichiarando che una spesa di 15 miliardi rappresenta un mero palliativo per una città che necessita di interventi di ben altro spessore, per i quali il suo Gruppo non è pregiudizialmente contrario all'adozione di una legge speciale che garantisca l'efficacia degli interventi.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con l'emendamento approvato, effettuando le modifiche di coordinamento

che dovessero rendersi necessarie; lo autorizza altresì a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 89, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia (1836)

(Esame)

Il presidente GOLFARI illustra il disegno di legge in titolo, volto a risolvere i problemi degli scarichi idrici di nosocomi e di attività produttive a Venezia e Chioggia. Il decreto-legge interveniente anche sul parco del delta del Po, per fissare il termine del 30 luglio, entro cui perfezionare la procedura di adozione del Parco interregionale, in assenza della quale si procederebbe alla creazione del parco nazionale.

Si apre la discussione generale in cui il senatore PARISI Vittorio dichiara che il tentativo di rimediare all'inquinamento di Venezia ha registrato in passato sprechi di risorse finanziarie. La materia andava trattata con una visione più complessiva, ottenendo anche dal Governo garanzie che non siano celate nell'articolato deroghe alla legge Merli, della quale occorrerebbe evitare un ulteriore svilimento.

Il senatore GIOLLO dissente dall'articolo 3, che giudica prevaricatorio nei confronti delle popolazioni del Delta, non coinvolte adeguatamente nella procedura di creazione del parco: occorrerebbe invece attuare un'apposita conferenza degli enti locali, la cui valorizzazione fu richiesta anche con un ordine del giorno dell'Assemblea del Senato nell'autunno scorso. In luogo di una corretta informazione sugli effetti dell'istituzione del parco, si è registrato da più parti il tentativo di influenzare le popolazioni con argomenti surrettizi: eppure, la regione Veneto ha già proposto una perimetrazione provvisoria ed un piano d'area - contenente i vincoli necessari - è in corso di adozione. Le istituzioni locali andrebbero incoraggiate nel loro tentativo, mentre la norma dell'articolo 3 contiene un termine perentorio non riguardoso della necessità di acquisire il consenso delle popolazioni interessate.

Il senatore MONTRESORI, appreso che la delimitazione delle aree sensibili di cui all'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE non è ancora avvenuta (ma è prevista come oggetto di delega nella recente normativa sulle risorse idriche), precisa che gli interventi per la laguna di Venezia hanno registrato nei decenni un profluvio di denaro pubblico, senza alcuna reale efficacia: il tentativo ulteriore oggetto del provvedimento in esame - seppur limitato - si auspica abbia miglior sorte.

Il senatore BORATTO critica il testo del decreto-legge, che appare formulato in maniera contraddittoria, soprattutto in riferimento all'articolo 1: sarebbe opportuno conoscere l'esatta dimensione degli interventi e quali di essi siano già in corso.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il presidente GOLFARI dà per svolta la replica del relatore.

Il ministro dell'ambiente SPINI replica agli intervenuti impegnandosi a fornire un minuzioso elenco degli impianti in via di completamento; circa l'articolo 3, ricorda che le regioni hanno avuto a disposizione due anni di tempo per costituire un parco interregionale, ma non se ne sono avvalse determinando - tra l'altro - l'impossibilità di accedere ai finanziamenti stanziati per il 1993. La norma contenuta nel decreto-legge, peraltro, prende atto positivamente dello sviluppo verificatosi con l'accordo del 5 gennaio scorso con le regioni interessate: proprio per non far decorrere il termine biennale previsto dalla legge-quadro, si è reso necessario adottare una norma di proroga, che ragionevolmente è accompagnata dalla fissazione di un nuovo termine.

Il senatore GIOLLO invita il Governo ad agire con il consenso delle popolazioni interessate, alle quali occorre fornire occasioni di sviluppo e non solo prescrizioni vincolistiche.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo; autorizza altresì a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del presidente dell'Ente Parco nazionale della Val Grande

(Parere al Ministro dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: *parere favorevole*)
(L 014 078, C13ª, 0004º)

Il presidente GOLFARI illustra la proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande, nella persona della dott.ssa Franca Olmi, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il ministro dell'ambiente SPINI interviene per precisare che il *curriculum* della designata include la presidenza del comitato promotore per l'istituzione del Parco nazionale della Val Grande.

Si passa alla votazione della proposta, per scrutinio segreto.

La proposta di parere favorevole è approvata, risultando 8 voti favorevoli, 5 contrari ed una scheda bianca.

Partecipano alla votazione i senatori: Taddei (in sostituzione del senatore Andreini), Boratto, Foschi, Giollo, Giovanelli, Golfari, Luongo, Montresori, Parisi Vittorio, Cimino (in sostituzione del senatore Pierri), Marinucci Mariani (in sostituzione del senatore Ruffolo), Scivoletto, Frasca (in sostituzione del senatore Zappasodi) e Zito.

*IN SEDE REFERENTE***Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 91, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 (1837)**

(Esame e rinvio)

Il presidente GOLFARI illustra il decreto-legge in titolo ricordando come a seguito delle precipitazioni di forte intensità verificatesi nelle regioni del Nord nei giorni 23-25 settembre scorsi, il Governo adottò il decreto-legge 7 ottobre 1993, n. 401, poi reiterato con il decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 504. Il testo in esame rappresenta rispetto ad essi un'ulteriore reiterazione e recepisce molte delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 504 del 1993. Richiama in particolare l'attenzione sull'articolo 4, che contiene una normativa introdotta dall'altro ramo del Parlamento, con lo stanziamento di 2 mila miliardi da destinare a mutui ventennali a favore delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

Dopo essersi espresso favorevolmente sul decreto-legge nel suo complesso, annuncia la presentazione di alcuni emendamenti. In particolare proporrà una modifica all'articolo 8 relativo alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche danneggiate dagli eventi alluvionali. Le norme ivi richiamate non consentono la necessaria tempestività nell'erogazione degli aiuti; proporrà quindi un diverso meccanismo capace di rispondere alle esigenze proprie delle situazioni di emergenza. Altre proposte emendative punteranno rispettivamente ad elevare al cento per cento il concorso dello Stato all'ammortamento dei mutui per i comuni di minori dimensioni ed a sopperire alle esigenze di personale delle Autorità di bacino.

Il senatore MONTRESORI si dice favorevole al provvedimento in esame che - a suo modo di vedere - dovrebbe essere approvato nel testo presentato dal Governo. Ritenendo che si debba affermare il principio per cui le spese rientrano nella responsabilità del Governo, manifesta contrarietà a qualsiasi proposta emendativa che comporti oneri finanziari. Suggerisce che al reperimento dei mezzi necessari a soddisfare il maggior onere derivante dall'elevamento del concorso dello Stato all'ammortamento dei mutui per i comuni di minore dimensione si possa far fronte attraverso una riduzione della copertura statale relativa alle regioni ed agli altri enti locali.

Il senatore GIOLLO manifesta la disponibilità del suo gruppo a consentire la conversione del decreto considerato anche che esso recepisce alcune modifiche approvate dalla Camera dei deputati. Fa però osservare l'assoluta inadeguatezza dei finanziamenti rispetto ai danni e rileva negativamente come anche la XI Legislatura sia trascorsa senza che sia stata adottata una legge-quadro sulle calamità.

La senatrice TADDEI ritiene che si debba evitare in questa fase di inserire in sede di conversione di un decreto oggetti non strettamente

ad esso attinenti. Pur dichiarandosi sensibile alle esigenze di semplificazione delle procedure per gli aiuti all'industria ed ai problemi di personale delle Autorità di bacino, reputa che il disegno di legge in esame non sia la sede più adeguata in cui intervenire.

Il presidente GOLFARI, in sede di replica, si sofferma sulle osservazioni testè svolte dalla senatrice Taddei, rilevando come esse possano essere condivisibili in linea di principio. Nel caso specifico, però, non si può ignorare che l'Autorità di bacino del Po ha più volte richiamato l'attenzione sulla sua impossibilità di assolvere ai compiti che gli vengono assegnati, se non si trova una soluzione al problema del personale. Quanto alle provvidenze per le attività produttive, il meccanismo della legge n. 50 del 1952 richiede un'urgente modifica, onde evitare il ripetersi di esperienze del passato, quando le imprese danneggiate hanno atteso di ricevere gli aiuti destinate all'emergenza per periodi superiori ai quattro anni. Quanto all'elevamento della copertura statale dei mutui contratti dai comuni di minori dimensioni, effettuerà le proprie valutazioni dopo che sarà pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario CUTRERA si sofferma preliminarmente sui problemi di copertura finanziaria che fanno sì che il decreto sia ancora in attesa del parere della 5a Commissione. Fornisce, quindi, alla Commissione alcune informazioni sugli orientamenti di quest'ultima ed in particolare sui dubbi sorti circa la possibilità di coprire gli oneri di ammortamento ventennali con disponibilità che pure esistono nell'ambito della legge finanziaria ma che non sono riferite a limiti di impegno per mutui.

Richiama, quindi, l'attenzione sul procedimento per l'ottenimento dei mutui di cui al comma 3 dell'articolo 4. In particolare ritiene che l'attenzione della Commissione debba concentrarsi sui contenuti del piano provvisorio che si prevede sia adottato dalle regioni e che il testo presentato dal Governo vuole che indichi le opere distrutte e danneggiate da ripristinare. Gli interventi previsti, poi, nella nuova formulazione adottata dal Governo possono essere finalizzati anche a prevenire situazioni di pericolo, mentre si è inserito il parere delle Autorità di bacino chiamate ad esprimersi entro trenta giorni.

Quanto alla preannunciata ipotesi emendativa del Presidente, relativa al personale delle Autorità di bacino, il Governo si rimetterà alla Commissione, mentre riguardo a quella concernente la procedura per l'erogazione degli aiuti alle imprese industriali, reputa opportuno che sia specificato nella perizia giurata il nesso di casualità col danno. Il parere del Governo sarà poi favorevole all'ipotesi di un maggior concorso dello Stato agli oneri di ammortamento mutui per i comuni di minori dimensioni, compatibilmente con il parere della 5^a Commissione.

Il presidente GOLFARI annuncia che, in attesa del parere della 5^a Commissione, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTO

**Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 77,
recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze
connesse allo svolgimento del Vertice G7 (1832)**

Art. 1.

Sopprimere il comma 3.

1.1

LA COMMISSIONE

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq
dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 1994

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORA

La seduta inizia alle ore 15,30.

ESAME E RINVIO DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE

(A 010 000, B32ª, 0001º)

Il presidente MORA ricorda che nella precedente seduta era stato deciso di divulgare la proposta di relazione e di discutere successivamente tale documento senza il collegamento audiovisivo interno, in modo da permettere una maggiore libertà della discussione. Chiede quindi se si vuole mantenere la decisione di non attivare il collegamento audiovisivo interno.

Il senatore COVI propone di mantenere la decisione, almeno per la prima fase della seduta, attivando invece il circuito audiovisivo allorchè si passerà alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore LONDEI propone invece di attivare immediatamente il circuito audiovisivo interno.

Il senatore CICCHITTO non vede alcun motivo di distinguere tra varie fasi della seduta e propone quindi che fin dall'inizio la seduta possa essere seguita dai giornalisti, mediante il collegamento audiovisivo con la sala stampa.

Il senatore RIZ propone invece che non venga attivato il collegamento, poichè una Commissione parlamentare di inchiesta deve poter discutere liberamente, dando pubblicità solo alle decisioni conclusive del dibattito.

Concorda il senatore PAIRE.

Il senatore RASTRELLI prospetta la possibilità di un riesame della decisione presa nell'ultima seduta.

Il senatore FERRARA concorda con le valutazioni del senatore Riz, restando inteso naturalmente che i commissari, dopo la seduta, potranno far conoscere ai giornalisti le loro valutazioni.

Il senatore LAZZARO concorda con il senatore Riz, ricordando che la Commissione si trova ancora nella fase del dibattito e della elaborazione.

Il senatore RUSSO concorda con le valutazioni del senatore Riz ed avverte che, se nella seduta di oggi si fosse dovuto arrivare ad una votazione, egli si sarebbe astenuto in omaggio al senatore Scheda ed alla sua passata proposta di una audizione, proposta che erroneamente non venne accolta.

Posta ai voti, la proposta di non attivare il circuito audiovisivo interno viene approvata a maggioranza.

Il presidente MORA avverte quindi che, nell'esame della proposta di relazione, la Commissione non deve lasciarsi condizionare dalle ultime vicende della BNL, che non sembrano avere alcuna connessione con i fatti di Atlanta. Sarebbe anche opportuno non lasciarsi influenzare da analisi giornalistiche della proposta di relazione che appaiono per la verità piuttosto affrettate e superficiali. Ha sollevato infatti molto interesse il giudizio che la proposta di relazione dà sulla BNL. Si è affermato che indicare nella BNL una *vittima* delle azioni di Drogoul è assolutamente inconcepibile e che con questa valutazione ci si discosta dai risultati della precedente Commissione d'inchiesta. Ebbene, di fronte a questa problematica occorre chiedersi quali siano stati i risultati delle indagini della Magistratura (sia italiana che americana), risultati dai quali la Commissione d'inchiesta non può prescindere; ed inoltre se quella dei prestiti di Drogoul all'Iraq sia essenzialmente una frode bancaria oppure si tratti di una vicenda di politica estera.

Si può cominciare da quest'ultimo punto. Ebbene, già la precedente Commissione d'inchiesta aveva esplicitamente dichiarato (rapporto preliminare del 21 dicembre 1991): «La vicenda delle enormi somme irregolarmente concesse in prestito all'Iraq da parte di Christopher Drogoul ... non solo non può essere ricondotta alla singola figura di Drogoul ma neanche può essere considerata una vicenda essenzialmente bancaria ... si avverte che hanno pesato fattori politici e, nella specie, fattori di politica internazionale.»

Quindi la Commissione d'inchiesta della XI legislatura non ha fatto altro che proseguire l'opera della precedente Commissione d'inchiesta, concentrando le proprie ricerche sullo scenario e sulle decisioni di politica internazionale che hanno reso possibili le operazioni di Drogoul. Certo, nello sviluppare questo filone di indagini, la Commissione della XI legislatura è andata anche più avanti rispetto ai risultati della precedente Commissione, se non altro per ragioni temporali. Solo dopo la chiusura della X legislatura, ad esempio, sono stati portati all'attenzione della opinione pubblica i casi della Matrix Churchill e dei missili Sidewinder. Il caso della Matrix Churchill dimostra che il

Governo inglese agevolava esportazioni in Iraq di materiale di interesse militare. Paul Henderson ha dichiarato che egli passava le informazioni ai Servizi britannici e che esse venivano poi trasmesse ai Servizi americani. Il caso dei missili Sidewinder dimostra che i Governi americano ed italiano nutrivano tale fiducia nel signor Christopher Drogoul da far passare sul suo tavolo pratiche delicatissime inerenti transazioni *ufficiali* di materiale militare, venduto dagli Stati Uniti e comperato dall'Italia. A tale proposito, il presidente MORA dichiara che egli si sarebbe aspettato accuse a questa sua dichiarazione di coinvolgimento dei Governi, mentre le critiche si sono appuntate su altri aspetti. Comunque, una volta che si sia individuata la causa prima di tutta la vicenda in decisioni politiche prese a livello di Governi, è evidente che gli altri organismi o personaggi che si sono mossi hanno in gran parte recitato un canovaccio che era stato già scritto in precedenza. Insomma, o si dice che tutta la vicenda è una questione bancaria o si dice che si è trattato di un affare politico: *tertium non datur*. E la proposta di relazione presentata alla Commissione elenca minuziosamente tutti gli indizi - significativi, numerosi e concordanti - che inducono a ritenere i prestiti di Drogoul un affare politico. Il primo degli indizi elencati è proprio la lunghissima serie di disfunzioni organizzative interne alla BNL, che hanno impedito alla direzione centrale di accorgersi delle attività di Drogoul. A tale proposito la proposta di relazione esprime l'opinione che i flussi di informazione tra Atlanta e Roma siano stati volutamente impediti o rallentati. E si ribadisce un giudizio negativo su chi a suo tempo non intervenne per ripristinare una situazione di normalità.

Quindi, la proposta di relazione aderisce esplicitamente alla tesi secondo cui una operazione di politica estera occulta è stata attuata anche utilizzando mezzi ed uomini all'interno della BNL. Secondo la proposta di relazione «è ben più di una semplice ipotesi che personaggi del Governo italiano ed *anche della BNL* fossero consapevoli di quanto stava accadendo o comunque avessero ricevuto autorevoli consigli di non guardare con troppa attenzione alle operazioni della filiale di Atlanta».

Il senatore RUSSO interrompe, facendo notare che il brano testè citato chiama in causa responsabilità di passati Governi e non di quello attuale.

Il presidente MORA chiarisce che quindi, secondo la sua proposta di relazione, è perfettamente legittimo sostenere, nel senso prima chiarito, che BNL è stata uno strumento. Ma le responsabilità individuali di dipendenti della BNL sono cosa ben diversa dalla valutazione della BNL in sé, globalmente considerata, come persona giuridica, come istituzione.

Tutte le indagini della magistratura italiana ed americana finora non hanno individuato responsabilità penali dei dirigenti centrali della BNL. Nessuno di essi è stato incriminato. A tutt'oggi alla Commissione non è pervenuta alcuna notizia di iscrizione di nomi di dirigenti centrali della BNL nel registro degli indagati. Nè Drogoul ha mai mostrato le prove di un coinvolgimento dei vertici della Banca, prove che egli

dovrebbe sicuramente possedere se davvero non avesse fatto altro che ubbidire a degli ordini. L'avvocato di Drogoul è arrivato al punto - e ciò sembra davvero assurdo ed inconcepibile - di chiedere alla Commissione di inchiesta del Senato italiano le prove del coinvolgimento dei vertici di BNL, prove che invece - se esistono - devono essere evidentemente a disposizione dello stesso Drogoul, il quale non le ha esibite neanche innanzi alla Commissione Gonzalez. Peraltro le conseguenze finanziarie negative delle operazioni di Drogoul si ripercuotono sui bilanci della BNL.

Il presidente MORA ricorda poi che la BNL è indicata come *vittima* delle operazioni di Drogoul in documenti ufficiali della Magistratura americana e del Dipartimento della giustizia USA (anche se forse il Governo USA avrebbe avuto interesse a sostenere la tesi opposta, allo scopo di eventualmente rafforzare i motivi di un rifiuto del pagamento delle garanzie CCC). La Entrade si è riconosciuta colpevole ed ha accettato di pagare un indennizzo alla BNL, proprio perchè ha ammesso di aver frodato la BNL con la complicità di Drogoul. Ed il primo dei tre reati (*wire fraud*) per i quali Drogoul si è riconosciuto colpevole ed è stato condannato alla pena di 37 mesi di carcere è proprio la frode attuata ai danni della BNL con la complicità dell'Entrade.

Negli USA il quesito «se Roma sapeva», se Drogoul ha agito in esecuzione di ordini datigli dai suoi superiori della Banca, è stato trattato per mesi e mesi, fino alla noia. Ci si può limitare a ricordare, fra i documenti ufficiali che trattano questo problema, il rapporto Lacey e il memorandum Hogan.

Lacey, come si ricorderà, è un magistrato indipendente, nominato dal Ministro della giustizia, che ha consegnato il suo rapporto a dicembre 1992. Una delle principali questioni trattate da Lacey era quella se fosse fondata l'accusa lanciata dalla stampa al Dipartimento di giustizia di aver esercitato pesanti interferenze nella indagine giudiziaria allo scopo di proteggere e di mantenere fuori dalla vicenda la Direzione centrale della BNL. Ebbene Lacey dimostra, adducendo numerosissimi ed inconfutabili documenti, che l'accusa era del tutto infondata: anzi il Dipartimento di giustizia per molti mesi aveva tentato di convincere la Procura di Atlanta a mettere sul banco degli imputati la BNL-centro, ma la Procura di Atlanta si era fermamente rifiutata, in quanto le prove di cui essa disponeva non portavano alla conclusione prefigurata dal Dipartimento di giustizia. Naturalmente la responsabilità delle indagini era della Procura di Atlanta e quindi il Dipartimento di giustizia, a un certo punto, ha desistito dai suoi consigli.

Quando poi la gestione della Pubblica accusa nel processo di Atlanta contro Drogoul è stata assunta da Hogan, che è anche uno dei principali collaboratori del ministro di giustizia, Janet Reno, la valutazione del ruolo di BNL-centro è stata ufficialmente espressa in un documento, che viene citato come «memorandum Hogan» in una delle schede allegate alla relazione.

In questo documento si afferma che, se anche Drogoul avesse ragione allorchè sostiene che alti dirigenti della BNL erano consapevoli delle sue attività (attività che stanno comportando perdite finanziarie enormi per l'istituto), egualmente la BNL dovrebbe essere considerata una vittima delle operazioni della filiale di Atlanta.

Per motivare le sue affermazioni, che risultano perfettamente in consonanza con la cultura giuridica italiana, Hogan si rifà a numerosi precedenti, parecchi dei quali si sono verificati a seguito dei numerosi fallimenti delle Casse di risparmio americane degli ultimi anni. Molti tribunali americani hanno avuto modo di dichiarare che una società deve essere considerata *vittima* di una truffa, anche quando tale truffa è stata attuata con la complicità di dipendenti della società o di suoi dirigenti. Addirittura nella causa *Stati Uniti contro Wallach* (1991), citata da Hogan, *tutti* i dirigenti della società avevano partecipato ad un piano criminoso per frodare la società stessa. Il Tribunale ha rigettato la pretesa degli imputati di negare in quel caso l'esistenza della truffa ed ha dichiarato: «Gli imputati vorrebbero farci sottoscrivere una teoria di diritto penale per la quale di fatto si garantirebbe ai dirigenti della società e ai loro complici una licenza per depredate i beni della società... noi ci rifiutiamo. Una tale teoria mancherebbe completamente di riconoscere e di proteggere gli interessi degli azionisti e la società stessa». Secondo Hogan quindi, essendo fuori discussione che Drogoul ha violato le normative interne della banca ed ha compiuto sforzi straordinari per nascondere le sue attività ai suoi superiori della BNL, la BNL non può non essere considerata vittima. E tale conclusione è tanto più significativa in quanto la procedura penale USA offre agli organi della Pubblica accusa anche la possibilità di una incriminazione della società in quanto tale, possibilità che - come è noto - non esiste in Italia. Ad esempio, l'Entrade era stata incriminata come persona giuridica proprio perchè la Procura di Atlanta si era convinta che la complicità con Drogoul al fine di frodare la BNL e la CCC non poteva essere fatta risalire solo a Tezeller, ma anche i superiori di Tezeller e la società in quanto tale erano coinvolti. Orbene, nel valutare la posizione di BNL-centro, la magistratura americana doveva scegliere tra due possibilità: poteva ipotizzare che Drogoul avesse avuto dei complici talmente numerosi ed influenti da rappresentare di fatto l'intera banca, e in tal caso si sarebbe dovuto arrivare alla incriminazione della BNL come istituzione. Oppure la magistratura americana poteva ritenere che, a fronte della supposta esistenza di complici di Drogoul, aveva comunque maggior peso la constatazione che l'attività di Drogoul si risolveva in gravi perdite per la banca e che Drogoul ha fatto di tutto per tenere nascosta la propria attività ai suoi superiori, arrivando finanche a falsificare carte di lavoro e documenti pubblici.

Delle due alternative sopra delineate, la Magistratura americana ha scelto la seconda. Nè si dica che lo ha fatto per celare responsabilità politiche, perchè in documenti ufficiali come il memorandum di Hogan e la sentenza finale contro Drogoul, l'esistenza di uno scenario politico che rende possibili e comprensibili le azioni di Drogoul non è affatto scartata. In ogni caso la Commissione di inchiesta del Senato italiano, nell'esprimere la propria valutazione sulla BNL persona giuridica, non ha elementi per discostarsi dal giudizio della Magistratura americana.

Il presidente MORA, in risposta ad alcune critiche mossegli sulla stampa, rileva che il rafforzamento della posizione di BNL nella causa civile contro la CCC può essere forse una conseguenza delle tesi da lui prospettate, ma non ne costituisce affatto il motivo principale. E tali critiche sono tanto più incomprensibili se provenienti da chi nel recente

passato sottolineava l'assoluta necessità di evitare che alla BNL fossero attribuiti oneri di sicura pertinenza della CCC.

Il presidente MORA infine, dopo aver illustrato alcune sue proposte di modifica al documento in esame, dichiara aperto il dibattito.

Il senatore LONDEI dichiara che i commissari del Gruppo PDS valutano negativamente la proposta di relazione, che nel suo impianto complessivo non può essere condivisa. I senatori del PDS non ritengono emendabile la proposta di relazione e contro di essa esprimeranno voto contrario, pur non dando una valutazione negativa sul lavoro svolto dalla Commissione ed anche se nella proposta di relazione si trovano a salti dei brani che meriterebbero un giudizio positivo. Giustamente la grande stampa ha messo in risalto la conclusione finale del testo in discussione, quella secondo cui la BNL è una vittima, conclusione che in effetti non trova riscontro nella realtà. E non si può addurre a suo sostegno delle dichiarazioni di Hogan, che fanno parte di un gioco tutto interno agli Stati Uniti. È contraddittorio sostenere che la BNL sarebbe una vittima anche se i suoi dirigenti fossero responsabili. Del resto gli avvenimenti degli ultimi due giorni, con l'autosospensione del presidente della BNL, devono pur fornire qualche insegnamento. Il senatore LONDEI non trae motivo di scandalo dal fatto che la tesi del presidente Mora comporti conseguenze favorevoli alla BNL nella sua causa contro la CCC. Piuttosto il senatore LONDEI sottolinea che il Senato, con la delibera istitutiva della Commissione, non ha affidato ad essa il compito di stabilire se la BNL sia colpevole o innocente, bensì quello di accertare se le imprese italiane finanziate da BNL Atlanta abbiano concorso alla attuazione dei progetti di riarmo dell'Iraq e se soggetti pubblici e privati italiani, eventualmente in accordo con Governi stranieri, abbiano consapevolmente agito in modo da assecondare quei progetti di riarmo. Il senatore LONDEI ritiene che la Commissione sia in grado di rispondere ai quesiti indicati nella delibera istitutiva e sottolinea che la connessione della vicenda di Atlanta con Tangentopoli è, ove pure essa esista, solo secondaria. Rimarca infine che, in tutta la vicenda, la questione dei missili Sidewinder giuoca un ruolo di cartina di tornasole e conclude che, a parere del suo Gruppo, deve essere rifiutato il concetto di BNL *vittima* e deve essere affermato invece il concetto di BNL *strumento* di un disegno approntato da più Governi.

Il senatore RIZ riconosce anzitutto al presidente Mora di aver gestito la Commissione con grande lealtà e correttezza. Peraltro l'impostazione di fondo del documento proposto non può essere condivisa. È evidente che alla BNL è stato inferto un danno economico che ricade sul contribuente italiano. Il senatore RIZ è però convintissimo di una responsabilità chiara e palese degli organi direttivi della BNL, prima e dopo il fatto. Se fosse un giudice, il senatore RIZ non avrebbe esitazione a condannarli. E vi è una responsabilità anche delle società di revisione che sarebbero tenute a risarcire il danno né si capiscono i motivi di un balletto di dichiarazioni incrociate che tende invece a scagionare tali società. Il senatore RIZ critica poi il ritardo con cui è stato spedito a Drogoul il testo delle domande scritte, ritardo a causa del quale l'intervenuto patteggiamento con la Pubblica accusa di Atlanta ha

posto Drogoul nella condizione di non rispondere alle domande. Comunque, in generale, le critiche del senatore RIZ non si appuntano alla condotta dei lavori della Commissione, ma al loro risultato e al contenuto del documento in esame.

Il presidente MORA fa notare che le domande a Drogoul vennero spedite in data 20 luglio 1993, ben prima quindi del patteggiamento, e che l'avvocato Simels ha posto condizioni tali da rendere di fatto impossibile un incontro dei senatori con Drogoul.

Il senatore CICCHITTO, dopo aver ringraziato il presidente Mora per la sua gestione dei lavori ed avere espresso la propria ammirazione per l'attento studio dei documenti che si riflette nel testo all'esame, dichiara però di dissentire dall'impianto fondamentale della proposta di relazione. Condivide pienamente l'ipotesi che la vicenda dei prestiti all'Iraq sia in realtà una operazione di politica internazionale, ma ritiene che nel suo ambito BNL abbia svolto un ruolo centrale. Anche il comportamento dell'Ufficio Italiano Cambi nel 1984 mette in evidenza una certa organicità dell'operazione, ed a tale proposito non è certo di poco peso la battuta di poco fa del senatore Russo sulla proposta di audizione a suo tempo avanzata dal senatore Scheda, proposta che venne respinta dopo che la questione era stata strumentalizzata.

Il senatore RASTRELLI esordisce dichiarando che solo qualche giorno fa egli avrebbe votato a favore della proposta di relazione, ma oggi ritiene più opportuna una posizione di grande prudenza, anche per evitare che il prossimo futuro riserbi novità tali da spiazzare completamente i lavori della Commissione. La verità è che oggi non ci sono le condizioni per arrivare a conclusioni definitive. Occorre anche tener conto che non si può escludere un coinvolgimento del Governo italiano. Forse la Commissione può arrivare all'approvazione di un documento, ma solo dando ad esso carattere interlocutorio.

Il senatore FERRARA, dato atto al Presidente del grande impegno per la preparazione di un documento che è pregevole anche sotto l'aspetto letterario, dichiara però che a lui personalmente risulta molto difficile accettare la tesi della BNL vittima di Drogoul. Il meccanismo della erogazione del credito bancario è talmente complicato, anche per cifre relativamente modeste, che appare poco plausibile la tesi di una direzione della BNL circuita da un abile lestofante. Molto più attendibile è l'ipotesi che la BNL abbia lasciato fare, allo scopo di permettere il riarmo dell'Iraq. Dichiara poi di condividere la proposta del senatore Rastrelli di arrivare all'approvazione di un documento dal carattere interlocutorio.

Il senatore SCHEDA considera molto assennata la proposta del senatore Rastrelli, che è come sempre sereno, equilibrato e responsabile. Ricorda di essere rimasto molto amareggiato quando qualche tempo fa una sua proposta di audizione è stata strumentalizzata dall'esterno della Commissione. Sottolinea poi che lo scioglimento anticipato delle Camere ha impedito la completa attuazione del programma di audizioni

che la Commissione si era data. Non ritiene di essere in condizioni di emettere un verdetto di condanna o di assoluzione della BNL, verdetto che inevitabilmente peserebbe sulle vicende di una banca che è di proprietà dei cittadini italiani. Concorda infine anche con le valutazioni del senatore Riz in ordine alle società di revisione.

Il senatore PICCOLO, dopo essersi associato alle espressioni di plauso e di stima di tutti i Commissari intervenuti precedentemente nei confronti del Presidente, rimarca che il testo all'esame non risponde ai due quesiti contenuti nella delibera istitutiva della Commissione, delibera che peraltro non attribuiva l'incarico di sciogliere il dilemma se la BNL fosse vittima o colpevole. Probabilmente la Commissione non è neanche in grado di dare una risposta definitiva al quesito se soggetti pubblici e privati italiani, eventualmente in accordo con Governi stranieri, abbiano consapevolmente agito in modo da assecondare il programma di riarmo iracheno. Forse la Commissione ha proceduto nei suoi lavori con una certa timidezza. È significativo che, mentre in Inghilterra il giudice Scott ha ascoltato la signora Thatcher, la Commissione del Senato italiano non ha invitato il presidente Ciampi. Comunque, nell'attuale situazione, la proposta più opportuna sembra essere quella avanzata dal senatore Rastrelli, di arrivare ad un rapporto dal carattere interlocutorio.

Il senatore LAZZARO, rimarcate le grandi difficoltà che il presidente Mora ha meritoriamente superato per redigere il documento all'esame e ricordata la non soddisfacente collaborazione offerta da alcuni funzionari ascoltati dalla Commissione, dichiara di condividere anch'egli la proposta di una relazione dal carattere interlocutorio.

Il presidente MORA, ringraziati tutti i Commissari per le espressioni cortesi usate nei suoi confronti, rileva che la proposta di indicare nella BNL una vittima trova varie opposizioni. Probabilmente la causa del mancato accordo dei commissari sta in un equivoco e in una confusione tra l'indicazione di responsabilità individuali e la definizione del ruolo di BNL come istituzione. Ritiene che le differenze di valutazione sull'argomento non siano insuperabili e che si possa quindi arrivare ad una conclusione unitaria. Ammette retrospettivamente che la mancata audizione del presidente Ciampi fu un errore, ma invita a ricordare che una determinata parte politica si oppose duramente a quella ipotesi e che peraltro oggi in Italia essere convocati nell'ambito di una inchiesta costituisce già motivo di condanna, a causa delle disinformazioni della pubblica opinione. L'invito ad evitare conclusioni definitive trova forse sostegno anche in una recentissima notizia di agenzia, secondo cui negli Stati Uniti potrebbero finalmente venire alla luce quelle rivelazioni che il patteggiamento di Drogoul aveva bloccato. La Commissione è in grado di proseguire i suoi lavori, cercando di arrivare all'approvazione di un documento a carattere interlocutorio che dia conto dell'opera svolta ed individui problematicamente alcuni possibili sbocchi di tale opera.

Sulle proposte avanzate riprende ampiamente il dibattito, nel quale intervengono i senatori PICCOLO, RIZ, RUSSO, RASTRELLI, LONDEI e il presidente MORA.

Al termine, la Commissione constata che per lo scioglimento anticipato delle Camere non è stato possibile attuare integralmente il programma istruttorio previsto e dà mandato al Presidente di presentare una proposta di relazione che dia atto del lavoro svolto, degli accertamenti compiuti, delle analisi documentali effettuate, soprattutto in ordine alle ditte italiane coinvolte nel caso e alle responsabilità politiche emerse.

La seduta termina alle ore 18,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 1994

25ª Seduta

Presidenza del Presidente
RADI

La seduta inizia alle ore 21,30.

Il deputato PANNELLA invita il Presidente a verificare se la Commissione è in numero legale. Avverte che, successivamente, abbandonerà l'aula della Commissione.

(R 030 000, B60ª, 0003ª)

PRESIDENTE, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 21,35, è ripresa alle ore 22,35).

Il PRESIDENTE, accertata nuovamente la mancanza del numero legale, toglie la seduta e annuncia che la Commissione tornerà a riunirsi, in data da definire, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 22,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sui testi unici concernenti
la riforma tributaria

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 1994

25ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
FAVILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per le Finanze De Luca.

La seduta inizia alle ore 11,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti l'imposta sugli spettacoli.

(Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento. Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e successive modificazioni)

Il Presidente FAVILLA, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

(R 030 000, B80ª, 0002º)

La seduta, sospesa alle ore 11,45 riprende alle ore 12,45.

Il Presidente FAVILLA, constatata la perdurante mancanza del numero legale ed il contemporaneo svolgimento di lavori in Assemblea, toglie la seduta, rinviando l'esame dello schema di decreto in titolo alla seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15,30.

(R 030 000, B80ª, 0002º)

La seduta termina alle ore 12,55.

26ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

FAVILLA

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti l'imposta sugli spettacoli

(Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento. Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e successive modificazioni: favorevole con osservazioni)
(R 139 b 00, B80ª, 0005º)

Il Presidente FAVILLA illustra il testo dello schema di decreto legislativo, evidenziandone il rapporto con la vigente normativa. La relazione del Governo motiva i criteri che hanno guidato l'adozione delle disposizioni in esso contenute. Il testo ricalca sostanzialmente la legislazione vigente, seguendo in modo pedissequo le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e delle leggi n. 408 del 1990 e n. 413 del 1991, mentre le innovazioni apportate muovono da un *favor* nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che finisce col penalizzare il contribuente. Risultano inoltre inserite nel decreto norme di eccessivo dettaglio, che meglio figurerebbero in una circolare attuativa. Sarebbe invece stato preferibile sottoporre al Parlamento un testo più snello, che avrebbe inoltre consentito in futuro un più tempestivo adattamento della normativa ad una realtà che è in rapido movimento. Questo aspetto, di carattere formale, pone anche un problema di sostanza, perchè il decreto non risponde così alla urgente e diffusa richiesta di semplificazione della normativa fiscale.

Va peraltro tenuto in conto che la particolare situazione politica attuale crea grosse difficoltà all'espletamento dei compiti della Commissione, la quale non ha a disposizione tempo sufficiente per approfondire la materia e potrebbe addirittura non riuscire ad esprimersi *à tout court*. Se il decreto deve limitarsi a riprodurre sostanzialmente la legislazione vigente, sia pure razionalizzandola, introducendo, in qualche caso, norme che destano invece forti preoccupazioni, sarebbe forse opportuno che il Governo ritirasse il testo in esame e ne sottoponesse al Parlamento una nuova elaborazione, più rispondente alle attese degli operatori ed idonea a superare queste perplessità di carattere generale.

Dissentente da tale proposta il senatore BRINA, il quale ritiene opportuno che il Governo eserciti comunque la delega ricevuta dal

Parlamento. Le osservazioni del relatore e quelle che saranno avanzate nel corso del dibattito potranno evidentemente venire evidenziate nel parere. Va comunque ammesso che, nella adozione dei decreti legislativi che ha caratterizzato la XI Legislatura, l'Esecutivo non sempre si è sforzato di elaborare una normativa davvero semplificatoria.

Conviene sulla necessità che la Commissione esprima il proprio parere il senatore VISCO, anche data la limitata portata della normativa.

Anche il deputato FERRARI ritiene opportuno che la Commissione formuli un parere che evidenzi le perplessità sollevate, auspicando che, diversamente da quanto invece accaduto per altri decreti legislativi, e segnatamente per quello in tema di finanza territoriale, il Governo, nell'adottare il testo definitivo, tenga conto dei rilievi del Parlamento.

Passando quindi ad esaminare i singoli articoli dello schema di decreto, il Presidente FAVILLA ritiene quanto meno ridondante la dizione dell'articolo 1, che, nell'individuare gli oggetti dell'imposta, la estende, oltre che ai corrispettivi degli spettacoli, agli altri proventi connessi al loro esercizio e la commisura al prezzo intero del biglietto, anche nel caso di ingressi gratuiti o a prezzo ridotto. La soluzione possibile è costituita dall'aumento del numero di biglietti gratuiti concedibili, previsto dalla tabella allegata allo schema di decreto.

Anche l'articolo 3 è a suo giudizio fonte di perplessità, nella parte in cui estende l'assoggettamento a tassazione alle sponsorizzazioni ed alla pubblicità. Ciò con particolare riferimento al comma 1, lettera f), che stabilisce la sottoposizione all'imposta dei contributi, delle sovvenzioni e delle dotazioni, anche in natura, versati o forniti da soggetti privati, nonché di ogni provento comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli e delle altre attività, inclusi i corrispettivi delle cessioni di diritti di ripresa cinematografica e televisiva e per sponsorizzazioni. Si tratta di una previsione che non risponde a razionalità, e ciò è di tutta evidenza ove si consideri il caso di prestazioni offerte a titolo gratuito e sulle quali, a norma del successivo articolo 2, l'imposta verrebbe pagata sulla base del prezzo o del corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi simili in condizioni di libera concorrenza. Inoltre, mentre le sponsorizzazioni possono essere assimilate ad un ricavo, le prestazioni in natura rappresentano una riduzione dei costi, e non è dunque possibile che le due realtà vengano trattate alla stessa stregua. Va inoltre segnalato un errore di formulazione della lettera e) del comma 1, dovendosi chiarire che i corrispettivi di cui trattasi si riferiscono a beni e servizi accessori alla cui fruizione sono obbligati gli spettatori o i partecipanti alle manifestazioni. Peraltro non sembra corretto far rientrare nella base imponibile, come la disposizione stabilisce, al fine dell'imposta sugli spettacoli, le prestazioni di beni e servizi non direttamente ad essi collegati (ad esempio il servizio di guardaroba), ma che di contro costituiscono un servizio al cliente, spesso effettuato con modalità e collaboratori diversi da quelli dell'impresa esercente. A tale scopo, sarebbe opportuno precisare che la norma si riferisce a prestazioni effettuate direttamente dal gestore, a meno che non si tratti di servizi obbligatori.

Il senatore RONZANI interviene per precisare che la sottoposizione alla imposta sugli spettacoli dei proventi sulle sponsorizzazioni, per giunta con effetto retroattivo, e di quelli della pubblicità risulta illegittima, in quanto contrastante con la normativa comunitaria, che non consente l'assoggettamento ad imposta di consumo - quale è appunto l'imposta sugli spettacoli - di beni e servizi utilizzati nella produzione di altri beni o servizi. Ciò risulta confermato inoltre da una giurisprudenza costante. Ove venisse approvata nel testo proposto dal Governo, la disposizione metterebbe in una situazione di vantaggio altri soggetti che potrebbe effettuare le prestazioni senza tale maggiore onere impositivo (enti televisivi e radiofonici, giornali, riviste).

Il deputato BORGOGGIO ritiene indispensabile che venga chiarita la portata economica di una eventuale esclusione dall'imposta dei proventi in questione.

Dopo un dibattito, nel quale intervengono ripetutamente i senatori BRINA e RONZANI ed il deputato BORGOGGIO, il Presidente FAVILLA conviene che la norma risulta eccessivamente drastica e priva di fondamento legittimo nel caso di manifestazioni a titolo gratuito.

Il deputato BORGOGGIO fa notare che la stessa realizzazione di talune manifestazioni è direttamente condizionata alla esistenza di sponsorizzazioni ovvero di contribuzioni in natura. Per questi motivi, egli suggerisce di riformulare la disposizione di cui alla citata lettera f).

Anche il Presidente FAVILLA giudica la norma assai pericolosa, in quanto assoggetterebbe al pagamento dell'imposta qualunque manifestazione. È pertanto opportuno che venga specificato che l'assoggettabilità ad imposta riguarda unicamente i biglietti e le sovvenzioni connesse a spettacoli a pagamento, o, in subordine, cassare la disposizione stessa.

Il senatore BRINA e il deputato BORGOGGIO avanzano perplessità anche sul successivo comma 3, laddove identifica la base imponibile per gli spettacoli e le attività organizzate da associazioni o circoli, oltre che negli introiti delle manifestazioni, anche nell'ammontare delle quote associative o di una parte di esse.

Il Presidente FAVILLA nota che la disposizione riproduce sostanzialmente una norma già vigente. Fa quindi osservare che il testo dell'articolo 5, relativo alla determinazione delle aliquote, va emendato, in connessione con le osservazioni effettuate con riferimento all'articolo 3.

Avanza poi perplessità sull'articolo 8, riguardante i biglietti di ingresso ed i documenti di abbonamento, con specifico riferimento al comma 5, che prevede l'istituzione di una apposita cassetta con un doppio dispositivo di chiusura per la conservazione di una delle due sezioni del biglietto. Si tratta di una norma di eccessivo dettaglio, che, come già segnalato, avrebbe trovato più adeguata collocazione in una

mera circolare attuativa. Anche la disposizione contenuta nel successivo comma 9 dà luogo ad un sistema macchinoso e peraltro difficilmente applicabile, dal momento che le prenotazioni per i singoli spettacoli avvengono anche per via telefonica.

Anche il deputato BORGOGGIO ed il senatore RONZANI lamentano l'eccessiva minuziosità della intera norma, condividendo che tale aspetto venga segnalato nel parere espresso dalla Commissione.

Riprendendo la propria relazione, il Presidente FAVILLA si sofferma sull'articolo 10, concernente la distinta di incasso per gli spettacoli, le manifestazioni e gli intrattenimenti, segnalando innanzitutto l'incongruenza contenuta nel comma 1, che fa riferimento al Ministro del Turismo e dello Spettacolo, ignorando che la denominazione non è più attuale. Quanto al contenuto del comma 2, sarebbe a suo avviso necessario stabilire la possibilità di provvedere alla distinta di incasso nelle 24 ore successive, in conformità con quanto avviene già per le annotazioni sul libro dei corrispettivi ai fini dell'I.V.A. Per quanto poi attiene al versamento dell'imposta, sarebbe più utile e funzionale procedere a versamenti trimestrali o mensili, sull'esempio delle modalità previste per l'I.V.A. La norma andrebbe inoltre coordinata, per ciò che riguarda i corrispettivi in natura, con le modifiche che sono state suggerite in ordine all'articolo 3.

Con riferimento all'articolo 16, in materia di dichiarazione di incassi, va notato che la deroga al principio generale prevista al comma 4 per le associazioni o i circoli privati non solo non risulta giustificata, ma rischia di alimentare l'abusivismo. Sarebbe invece più equo equiparare le disposizioni relative alle dichiarazioni di incasso a quelle valedoli per le aziende. Per l'articolo 17, in tema di imponibili forfetari, a giudizio del relatore sarebbe più opportuno confermare la normativa vigente, che consente a quanti svolgono una attività soggetta ad imposta congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, per le quali sono previsti gli imponibili forfetari, di optare per l'accertamento a distinta di incasso. Quanto invece all'articolo 26, riguardante gli organi di vigilanza, non è ben chiaro chi siano gli incaricati a vigilare sull'applicazione dell'imposta. Sarebbe pertanto opportuno cassare tale riferimento, o, in subordine, chiarire che a tal fine è indispensabile il possesso di un apposito mandato, nonchè della tessera rilasciata dal Ministero delle finanze, onde eliminare possibili abusi e facilitare l'individuazione di personale realmente competente nell'opera di vigilanza. Sarebbe altresì più equo consentire l'accesso nei luoghi dove si svolgono gli spettacoli e le altre attività soggette all'imposta ai militari o sottufficiali della Guardia di Finanza solo se motivato dallo svolgimento del servizio, comprovato dal possesso di apposito ordine scritto.

Fonte di perplessità è anche l'articolo 27, in tema di controlli, che prevede, al comma 2, la possibilità di richiedere a qualsiasi soggetto dati e notizie inerenti allo svolgimento di spettacoli. Andrà evidentemente precisato che deve trattarsi di soggetto che abbia attinenza con l'attività di spettacolo svolta.

Concordano con tale rilievo i senatori BRINA e RONZANI; il deputato BORGOGGIO preferirebbe invece la soppressione dell'intero comma.

Dopo un breve dibattito, si conviene di segnalare al Governo l'opportunità di cassare la disposizione, ovvero di specificare che deve trattarsi di soggetti che abbiano organizzato la manifestazione. Si conviene altresì di fare presente l'esigenza di affievolire la portata delle sanzioni previste nel Titolo terzo.

La Commissione dà infine mandato al Presidente FAVILLA di stilare un parere favorevole, con le osservazioni ed i rilievi avanzati nel corso del dibattito.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente FAVILLA avverte che, essendo esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, la seduta già prevista per domani, alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 1994

86^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

SAPORITO

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULL'ESAME DEGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO ATTUATIVI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE n. 537 DEL 1993

Il presidente SAPORITO avverte che, in seguito all'orientamento assunto dalla Commissione nella seduta pomeridiana di ieri, l'esame degli schemi di regolamento attuativi dell'articolo 2 della legge n. 537 del 1993, viene rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 5, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) (1825), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore COMPAGNA, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, recante organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) (1826), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIVIERA propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo (1830), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RIVIERA, la Sottocommissione conviene di formulare parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), relativo ai privilegi e immunità del Centro internazionale di formazione dell'OIL a Torino, fatto a Roma il 20 aprile 1993 (1829)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore COMPAGNA illustra il contenuto del disegno di legge e propone di formulare su di esso parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992 (1814)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore COMPAGNA la Sottocommissione esprime parere favorevole.

Contributo italiano per il finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo - PAM (1740)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIVIERA, dopo aver illustrato il contenuto del provvedimento in titolo, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'emendamento dell'articolo 50 a) della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 26 ottobre 1990 (1200)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore COMPAGNA, la Sottocommissione conviene di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989 (1204)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore COMPAGNA propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante revisione della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 ed il 17 settembre 1992 (1408)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore COMPAGNA propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra l'Italia ed il Perù, firmato a Roma il 25 ottobre 1991 (1542)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RIVIERA, la Sottocommissione conviene di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Bolivia, fatto a Roma il 30 aprile 1990 (1565)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIVIERA propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991 (1566)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore COMPAGNA, la Sottocommissione conviene di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990 (1615)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore SAPORITO propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle Università (1754)

(Parere alla 7^a Commissione su emendamento: contrario)

Il relatore SAPORITO, dopo aver ricordato che la Sottocommissione ha già espresso il proprio parere sul testo del decreto-legge, illustra il contenuto dell'emendamento 7.0.12 e propone di formulare su di esso un parere contrario, in quanto l'inquadramento nella carriera dirigenziale di una specifica categoria non appare conforme ai principi generali che regolano la materia.

Concordano la senatrice BARBIERI ed il senatore RIVIERA.

La Sottocommissione accoglie quindi la proposta del relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1994, n. 69, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1831), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

Il relatore SAPORITO propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, recante misure a garanzia del credito agrario (1824), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RIVIERA, la Sottocommissione conviene di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1994, n. 79, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza (1833), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Il relatore SAPORITO propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 77, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze allo svolgimento del vertice G7 (1832), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RIVIERA, la Sottocommissione conviene di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 89, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia (1836)
(Parere alla 13ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIVIERA propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 91, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 (1837)
(Parere su testo ed emendamento alla 13ª Commissione : favorevole; contrario sull'emendamento)

Il relatore SAPORITO propone di esprimere parere favorevole sul decreto-legge in titolo. Propone, invece, di formulare un parere contrario sull'emendamento 7.0.1, in quanto la materia del personale delle Autorità di bacino non appare attinente al contenuto del provvedimento ed il distacco di dipendenti da altre amministrazioni deve essere affrontato in modo organico.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 9,40.

87ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SAPORITO

La seduta inizia alle ore 16,30.

*SULL'ESAME DEGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO ATTUATIVI DELL'ARTICOLO 2
DELLA LEGGE N. 537 DEL 1993*

Il presidente SAPORITO propone che, in relazione agli orientamenti assunti dalla Commissione in ordine all'esame degli schemi di regolamento attuativi dell'articolo 2 della legge n. 537 del 1993, la Sottocommissione deliberi di non esprimere le proprie osservazioni su di essi in attesa degli sviluppi conseguenti alla lettera inviata al Presidente del Senato.

Conviene la Sottocommissione.

SUL PARERE IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1837.

Il presidente SAPORITO avverte che il Presidente della 13ª Commissione ha inviato una lettera in cui precisa che la materia dell'Autorità di bacino è trattata dal decreto-legge n. 91 e chiede che l'emendamento 7.0.1, su cui la Sottocommissione ha espresso parere contrario nella seduta antimeridiana odierna, sia nuovamente esaminato.

La senatrice BARBIERI ribadisce la propria contrarietà all'emendamento 7.0.1.

Concordano il senatore MARCHETTI ed il senatore RIVIERA.

Il presidente SAPORITO prende atto dell'orientamento della Sottocommissione e sottolinea come la contrarietà all'emendamento fosse motivata anche dalla necessità di affrontare in modo organico il problema dei distacchi di personale.

La seduta termina alle ore 16,45.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Di Lembo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Eleggibilità ed elettorato attivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini degli Stati membri della Comunità europea residenti in Italia (1809) *parere favorevole;*

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, recante provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale (1835) *parere favorevole;*

alla 3^a Commissione:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990 (1615) (Approvato dalla Camera dei deputati) *parere favorevole;*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), relativo ai privilegi ed immunità del Centro internazionale di formazione dell'OIL a Torino, fatto a Roma il 20 aprile 1993 (1829) (Approvato dalla Camera dei deputati) *parere favorevole;*

alla 7^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema (1815) *parere favorevole;*

alla 9^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, recante misure e garanzia del credito agrario (1824) (Approvato dalla Camera dei deputati) *parere favorevole;*

alla 13ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 524, recante misure urgenti in materia di dighe (1733) *parere in parte favorevole e in parte contrario;*

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 89, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia (1836): *parere favorevole.*

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 9 FEBBRAIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Ravasio, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), relativo ai privilegi e immunità del Centro internazionale di formazione dell'OIL a Torino, fatto a Roma il 20 aprile 1993 (1829), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

alla 7^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema (1815): *parere favorevole.*

alla 9^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, recante misure e garanzia del credito agrario (1824), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

alla 13^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 77, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del Vertice G7 (1832): *parere favorevole.*

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 91, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 (1837): *parere favorevole.*

alle Commissioni 7^a e 10^a riunite:

Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1834): *parere favorevole.*

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 9 FEBBRAIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ricevuto, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni (1827): *parere favorevole*;

alla 13^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 77, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del Vertice G7 (1832): *parere favorevole*;

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 91, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 (1837): *parere favorevole*.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 9 FEBBRAIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Fabris, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), relativo ai privilegi e immunità del Centro internazionale di formazione dell'OIL a Torino, fatto a Roma il 20 aprile 1993 (1829), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

alla 13^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 77, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del Vertice G7 (1832): *parere favorevole*.

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 89, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia (1836): *parere favorevole*.

INDUSTRIA (10^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 9 FEBBRAIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ladu, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni (1827), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 13^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 89, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari di centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia (1836): *parere favorevole*;

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 91, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 (1837): *parere favorevole*.

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per 1 pareri

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Covatta, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), relativo ai privilegi e immunità del Centro internazionale di formazione dell'OIL a Torino, fatto a Roma il 20 aprile 1993 (1829): *parere favorevole*

alle Commissioni 7^a e 10^a riunite:

Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1834): *parere favorevole*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione, senatore Golfari, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

«Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni» (1827): *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 10 febbraio 1994, ore 16

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulla situazione in Bosnia-Erzegovina.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 10 febbraio 1994, ore 15

Comunicazioni del Presidente.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 10 febbraio 1994, ore 9,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema (1815).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O..
- Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico.
- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di corsi di lingue straniere in Italia.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 10 febbraio 1994, ore 9

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI-Spa (1784).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 10 febbraio 1994, ore 9,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile.
- Schema di regolamento per la disciplina del procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo per il rientro della disoccupazione.

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'impiego di minori in lavori del settore dello spettacolo (articolo 4, comma 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977).
 - Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 10 febbraio 1994, ore 9,30

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro della sanità.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 10 febbraio 1994, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 91, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 (1837).
-

